



FOR IT

SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO *EX*
D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231**

**APPROVATO E ADOTTATO CON DELIBERA DEL 30/1/2023, DA ULTIMO MODIFICATO CON
DELIBERA DEL 11/12/2023**

INDICE

- PARTE GENERALE -	4
SEZIONE PRIMA.....	4
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231.....	4
1.1. La Responsabilità Amministrativa degli Enti	4
1.2. I reati previsti dal Decreto.....	6
1.3. Le sanzioni comminate dal Decreto	18
1.4. Condizione esimente della responsabilità amministrativa	19
1.5. La segnalazione di condotte illecite o di violazioni del Decreto	20
1.6. Le “Linee guida” delle Associazioni di categoria di riferimento	21
- PARTE SPECIALE -	23
IL MODELLO ORGANIZZATIVO	23
SEZIONE SECONDA.....	23
2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI FOR IT SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.....	23
2.1. Il modello	23
2.2. Finalità del Modello	24
2.3. Destinatari del Modello	26
2.4. Elementi fondamentali del modello.....	26
2.5. Codice Etico e Modello	27
2.6. Percorso Metodologico di Definizione del Modello: mappatura delle attività a rischio-reato, processi strumentali e procedure	27
▪ <i>Aree di Attività a Rischio-Reato</i>	27
▪ <i>Processi aziendali “strumentali e/o funzionali”</i>	30
▪ <i>Procedure</i>	31
2.7. Sistema di controllo interno	32
2.8. Regole comportamentali di carattere generale	33
▪ <i>Comportamenti da tenere nell’ambito delle attività “sensibili” rispetto ai reati in danno dell’Unione Europea, dello Stato o di ente pubblico (Art. 24)</i>	33
▪ <i>Comportamenti da tenere nell’ambito delle attività “sensibili” rispetto ai reati di criminalità informatica (Art. 24 bis)</i>	34
▪ <i>Comportamenti da tenere rispetto ai reati di criminalità organizzata (Art. 24 ter)</i> .	35
▪ <i>Comportamenti da tenere nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Art. 25)</i> ..	36
▪ <i>Comportamenti da tenere nell’ambito delle attività “sensibili” rispetto ai reati contro l’industria e il commercio (Art. 25 bis.1)</i>	38
▪ <i>Comportamenti da tenere nell’ambito delle attività “sensibili” rispetto ai reati in materia societaria (Art. 25 ter)</i>	39
▪ <i>Comportamenti da tenere nell’ambito delle attività “sensibili” rispetto ai delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 25 quinquies)</i>	40
▪ <i>Comportamenti da tenere nell’ambito delle attività “sensibili” rispetto ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose (Art. 25 septies)</i>	41

▪	<i>Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di autoriciclaggio (Art. 25 octies), nonché di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25 octies. 1)</i>	42
▪	<i>Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25 decies)</i>	45
▪	<i>Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati ambientali (Art. 25 undecies)</i>	45
▪	<i>Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto al reato di impiego di lavoratori subordinati irregolari (Art. 25 duodecies)</i>	46
▪	<i>Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto al reato di istigazione e incitamento al razzismo e alla xenofobia (Art. 25 terdecies)</i>	47
▪	<i>Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati tributari (Art. 25 quinquiesdecies)</i>	47
SEZIONE TERZA		49
3.	ORGANISMO DI VIGILANZA	49
3.1.	Durata in carica, decadenza e revoca.....	50
3.2.	Poteri e funzioni dell'Organismo di Vigilanza.....	51
3.3.	Reporting dell'Organismo di Vigilanza.....	52
3.4.	Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.....	52
SEZIONE QUARTA		55
4.	SISTEMA SANZIONATORIO	55
▪	<i>Sanzioni per il personale dipendente</i>	55
▪	<i>Sanzioni per i lavoratori subordinati con la qualifica di dirigenti</i>	57
▪	<i>Sanzioni per i collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza</i>	57
▪	<i>Misure nei confronti dell'Amministratore</i>	57
▪	<i>Misure nei confronti degli apicali</i>	58
5.	DIFFUSIONE DEL MODELLO	58
6.	ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	58

- PARTE GENERALE -

IL QUADRO NORMATIVO

SEZIONE PRIMA

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

1.1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231, che reca la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" (di seguito, per brevità, "**D.Lgs. 231/2001**" o, anche solo il "**Decreto**"), entrato in vigore il 4 luglio 2001 in attuazione dell'art. 11 della Legge-Delega 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano, conformemente a quanto previsto in ambito comunitario, la responsabilità amministrativa degli enti, ove per "enti" si intendono le società commerciali, di capitali e di persone, e le associazioni anche prive di personalità giuridica.

Tale nuova forma di responsabilità, sebbene definita "amministrativa" dal legislatore, presenta i caratteri propri della responsabilità penale, essendo rimesso al giudice penale competente l'accertamento dei reati dai quali essa è fatta derivare, ed essendo estese all'ente le medesime garanzie riconosciute al soggetto indagato o imputato nel processo penale.

La responsabilità amministrativa dell'ente deriva dal compimento di reati, espressamente indicati nel D.Lgs. 231/2001, commessi, *nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso*, da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che ne esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo (i cosiddetti "*soggetti apicali*"), ovvero che siano sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (i cosiddetti "*soggetti sottoposti*").

L'ente non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2 del Decreto), se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

A quest'ultimo proposito, giova rilevare che, secondo un orientamento dottrinale oramai consolidatosi sull'argomento, non è necessario che i soggetti sottoposti abbiano con l'ente un rapporto di lavoro subordinato, dovendosi ricomprendere in tale nozione anche quei prestatori di lavoro che, pur non essendo "dipendenti" dell'ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere che sussista un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell'ente medesimo: si pensi, ad esempio, agli agenti, ai *partners* in operazioni di *joint-ventures*, ai c.d. parasubordinati in genere, fornitori, consulenti, collaboratori.

Quanto all'*interesse o vantaggio*, si precisa che:

- a) L'*interesse* sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire l'ente, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato realmente conseguito (verifica *ex ante*);
- b) Il *vantaggio* sussiste quando l'ente ha tratto - o avrebbe potuto trarre - dal reato un risultato positivo, economico o di altra natura (verifica *ex post*).

Si rileva che è sufficiente la ricorrenza di anche solo una delle sopra ricordate circostanze, che sono alternative tra loro.

La responsabilità dell'ente sussiste non soltanto quando esso ha tratto un vantaggio patrimoniale immediato dalla commissione del reato, ma anche nell'ipotesi i cui, pur in assenza di tale risultato, il fatto sia stato commesso nell'interesse dell'ente. Il miglioramento della propria posizione sul

mercato o l'occultamento di una situazione di crisi finanziaria, ad esempio, sono casi che coinvolgono gli interessi dell'ente pur non apportando un immediato vantaggio economico.

L'ente non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del Decreto), se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5).

La responsabilità dell'ente non sostituisce quella personale del soggetto che ha commesso il reato ma si affianca a questa; sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile o il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia (art. 8).

Oltre all'esistenza dei requisiti sopra descritti, il D.Lgs. 231/2001 richiede anche l'accertamento della colpevolezza dell'ente, al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è riconducibile a una "*colpa di organizzazione*", da intendersi quale mancata adozione, da parte dell'ente, di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati elencati al successivo paragrafo, da parte dei soggetti individuati nel Decreto.

Laddove l'ente sia in grado di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un'organizzazione idonea a evitare la commissione di tali reati, attraverso l'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001, questi non risponderà a titolo di responsabilità amministrativa.

Occorre considerare che la responsabilità dell'impresa può ricorrere, anche se il delitto presupposto si configura nella forma del tentativo (art. 26, Decreto), vale a dire quando il soggetto agente compie atti idonei in modo non equivoco a commettere il delitto e l'azione non si compie o l'evento non si verifica (art. 56 c.p.). In tal caso, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà. Inoltre, l'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

È importante sottolineare che la responsabilità dell'ente può sussistere anche laddove il dipendente autore dell'illecito abbia concorso nella sua realizzazione con soggetti estranei all'organizzazione dell'ente medesimo. Tale ipotesi è chiaramente rappresentata nel Codice penale e, in particolare, negli artt. 110, comma 1, e 113, comma 2, c.p. Risulta, invece, non altrettanto immediata la sua rilevanza ai fini del decreto 231. Diversi possono essere i settori di business nei quali può annidarsi più facilmente il rischio del coinvolgimento in concorso del dipendente e quindi, ricorrendone i presupposti di interesse e/o vantaggio, dell'ente. In particolare, rilevano i rapporti connessi agli appalti e, in generale, i contratti di partnership. A titolo esemplificativo, si fa riferimento alla possibilità di concorrere a titolo di colpa nei reati presupposto in materia di salute e sicurezza sul lavoro (omicidio e lesioni colpose), laddove alla violazione colposa dell'obbligo della ditta appaltatrice di adottare adeguate misure preventive, cui consegue l'evento delittuoso, abbiano contribuito i criteri economici di aggiudicazione dell'appalto adottati dalla committente o, ancor di più, la violazione dell'obbligo di valutare la congruità dei costi della sicurezza (art. 26, co. 6, D.Lgs. n. 81/2008). Analoghe considerazioni possono essere fatte con riguardo ai reati presupposto in materia ambientale. Si pensi, ad esempio, ai reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, D.Lgs. n. 152/2006), nei casi di mancata valutazione preliminare del committente circa la sussistenza dei requisiti di legge in capo alle ditte potenziali appaltatrici, ovvero di accettazione pedissequa di condizioni economiche di particolare vantaggio, se non addirittura fuori mercato. Altro ambito da considerare è quello riguardante il rischio di partecipazione concorsuale da parte del committente che manchi di considerare - o escluda in modo non motivato - taluni indici di valutazione previsti per legge ai fini della selezione dei propri partner commerciali. In proposito rilevano, ad esempio, le c.d. white list previste dalla legge n. 190/2012 e disciplinate dal DPCM del 18 aprile 2013, entrato in vigore il 14 agosto 2013. In attuazione di questa disciplina, presso le Prefetture è stato istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List"). L'iscrizione nell'elenco, che è di natura volontaria, soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio dell'attività per cui è stata disposta l'iscrizione ed è valida per dodici mesi, salvi gli esiti delle verifiche periodiche. Al riguardo, si rileva che la mancata valutazione di tali indici di rischio può determinare l'accertamento di un'ipotesi concorsuale in ordine a gravi reati presupposto. In questi casi, peraltro, non si può escludere il rischio che l'impresa committente venga coinvolta a titolo di colpa nei reati intenzionalmente compiuti dalle imprese criminali, per aver trascurato di valutare in via

preliminare il suo potenziale partner alla luce delle specifiche indicazioni di pericolosità previste dalla legge. In questo senso, si richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo cui *"È ammissibile il concorso colposo nel delitto doloso sia nel caso di cause colpose indipendenti, che nel caso di cooperazione colposa, purché, in entrambe le ipotesi, il reato del partecipe sia previsto anche nella forma colposa e nella sua condotta siano effettivamente presenti tutti gli elementi che caratterizzano la colpa. È, pertanto, necessario che il soggetto sia titolare di una posizione di garanzia o di un obbligo di tutela o di protezione e che la regola cautelare dal medesimo inosservata sia diretta ad evitare anche il rischio dell'atto doloso del terzo, risultando dunque quest'ultimo prevedibile per l'agente"* (Cass., IV Sez. pen., sent. n. 34285 del 2011). Il concorso nel reato può rilevare ai fini della responsabilità dell'ente anche nella particolare ipotesi del c.d. concorso dell'*extraneus* nel reato "proprio". In particolare, la responsabilità in concorso - ai sensi dell'art. 110 c.p. - dell'*extraneus* può ricorrere laddove costui, consapevole della particolare qualifica soggettiva del suo partner criminale (es. pubblico ufficiale, testimone, sindaco, ecc.), concorra nella condotta di reato proprio a quest'ultimo ascrivibile (es. abuso in atti d'ufficio). In tal caso, l'*extraneus* risponderà in concorso del medesimo reato previsto a carico del soggetto qualificato. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che *"ai fini dell'applicabilità dell'art. 117 c.p., che disciplina il mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti, è necessaria, per l'estensione del titolo di reato proprio al concorrente extraneus, la conoscibilità della qualifica soggettiva del concorrente intraneus"* (Cass. Pen. Sez. VI, Sent. n. 25390/2019). La fattispecie sopra considerata potrebbe realizzarsi, in concreto, nel caso del dipendente di un'impresa che, approfittando di rapporti personali con il funzionario pubblico preposto al rilascio di determinati permessi e/o autorizzazioni, prenda contatto con quest'ultimo per ottenere un provvedimento favorevole nell'interesse dell'impresa, pur consapevole di non averne diritto. In un caso del genere, il dipendente potrebbe supportare il funzionario pubblico fornendogli pareri legali e documenti utili ai fini del perfezionamento del reato. La condotta del funzionario che rilascia il provvedimento non dovuto si inquadrirebbe nella fattispecie dell'abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), che si configura come reato "proprio". Tuttavia, il dipendente (e con lui l'impresa nel cui interesse lo stesso abbia agito) risponderebbe a titolo di concorso dell'*extraneus* nel reato "proprio", in quanto nella sua condotta si rinvenissero: 1. consapevolezza della funzione di pubblico ufficiale del soggetto contattato; 2. consapevolezza dell'antigiuridicità della condotta richiesta; 3. partecipazione attiva alla concretizzazione della condotta stessa. La casistica sopra richiamata suggerisce l'opportunità di promuovere all'interno dell'impresa un adeguato livello di consapevolezza delle dinamiche realizzative dei reati rilevanti ai fini del decreto 231. Ciò soprattutto per favorire un'attenta selezione e successiva gestione dei propri partner e interlocutori, sia pubblici sia privati.

1.2. I REATI PREVISTI DAL DECRETO

I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni.

Si elencano di seguito i reati attualmente ricompresi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001:

1. Reati in danno dell'Unione Europea, dello Stato o di ente pubblico (art. 24):

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316 *bis* c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316 *ter* c.p.);
- **Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);**
- **Turbata libertà del procedimento di scelta del pubblico contraente (353 *bis* c.p.);**
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);

- Truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- Frode informatica se commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.);
- Mendacio cui consegua indebitamente per sé o per altri erogazione a carico, anche parziale, del Fondo europeo agricolo di garanzia o del Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale (art. 2 L. n. 898/1986).

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 *bis*):

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinqües* c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinqües* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 *quater* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinqües* c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinqües* c.p.);
- Falsità in atti (capo III del titolo VII del libro II del codice penale) perpetrata su documento informatico (art. 491 *bis* c.p.);
- Ostacolo o condizionamento dei procedimenti di tutela del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e mendacio nelle informazioni fornite a tal fine (art. 1, comma 11, d.l. n. 105 del 2019).

3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter*):

- Associazione per delinquere, anche diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-*bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);

- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5) c.p.p.);
- Qualsiasi delitto se commesso “avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo” (art. 24 ter, comma 1, d. lgs. n. 231/2001); la locuzione rimanda alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. e, quindi, si richiede condotta attuata con violenza o minaccia tipicamente mafiosa (Cass. n. 6035/2022) o funzionalizzata all'agevolazione mafiosa (Cass. n. 8349/2022).

4. Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25):

- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322 bis c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 319 *quater*, 322 bis c.p.);
- Istigazione alla corruzione (artt. 322, 322 bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.).
- Peculato (art. 314, comma 1, c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.).

5. Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis):

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o in valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo, o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti industriali con segni falsi (474 c.p.).

6. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1):

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

7. Reati societari (art. 25 ter):

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali – fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- [Falso in prospetto (art. 2623, commi 1 e 2, c.c.); la fattispecie è stata abrogata dalla l. n. 262/2005, che ha inserito, altresì, la fattispecie di cui all'art. 137 bis d. lgs. n. 262 del 2005 (TUF), ma il testo dell'art. 25 ter non è stato oggetto di novella; ciò, pur lasciando un margine di incertezza interpretativa legato al mancato coordinamento, porta ad escludere l'attuale rilevanza della fattispecie ai fini che qui ci occupano;]
- [Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, commi 1 e 2, c.c.); la fattispecie è stata abrogata dall'art. 37 d. lgs. n. 39/2010, che ha regolato più ampiamente la materia e, per quanto qui d'interesse, previsto fattispecie nuova all'art. 27 (novellato a sua volta dal d. lgs. n. 135 del 2016), ma il testo dell'art. 25 ter non è stato oggetto di novella; ciò, pur lasciando un margine di incertezza interpretativa legato al mancato coordinamento, porta ad escludere l'attuale rilevanza della fattispecie ai fini che qui ci occupano;]
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.);
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 (art. 54 D.lgs. 2 marzo 2023 n. 19).

8. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater*):

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 *bis* c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270 *ter* c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quater* c.p.);
- Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 *quater*.1 c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quinqies* c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 *quinqies*.1 c.p.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 *quinqies*.2 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 *sexies* c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 *bis* c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 *ter* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 *bis* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di coazione (art. 289 *ter* c.p.);
- Istigazione a commettere uno dei delitti sino a qui elencati (di cui ai capi I e II del titolo I del libro II del codice penale) (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento o distruzione di aereo, distruzione o alterazione di installazioni a terra relative alla navigazione o alle modalità d'uso (artt. 1 e 2 L. n. 342 del 1976);
- Impossessamento, distruzione o danneggiamento di nave o di installazione fissa, ovvero controllo dell'installazione (art. 3 L. n. 422/1989);
- Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 D.L. 15/12/1979, n. 625 conv. con modif. in L. 6/02/1980, n. 15);
- Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999 (art. 2).

9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater* 1):

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.).

10. Delitti contro la personalità individuale (art. 25 *quinquies*):

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600 *bis*, commi 1 e 2, c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600 *quater* 1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 *bis* c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.).

11. Abusi di mercato (art. 25 *sexies*):

- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D. Lgs. 58/1998);
- Manipolazione del mercato (art. 185 del D. Lgs. 58/1998).
- Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 (regolamento sugli abusi di mercato) (art. 187 *ter.1* e 187 *quinquies* del D. Lgs. 58/1998).

12. Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies*):

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p.).

13. Reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies*):

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648 *ter.1* c.p.).

14. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 *octies.1*):

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *ter* c.p.);

- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *quater*);
- **Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 *bis* c.p.);**
- Frode informatica (art. 640 *ter* c.p.) ove realizzi trasferimento di denaro, valore monetario o valuta virtuale;
- Delitti contro la fede pubblica, il patrimonio o che comunque offendano il patrimonio previsti nel codice penale quando hanno ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti (delitti contro la fede pubblica al titolo VII del libro II del codice penale; delitti contro il patrimonio al titolo XIII sempre del libro secondo; delitti che comunque offendano il patrimonio sono tutti quelli il cui effetto è una lesione di tale tipo, al di là della loro collocazione codicistica).

15. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies*):

- Immissione su sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa (art. 171, comma 1, lett. *a-bis*), Legge 633/1941);
- Reati di cui al punto precedente commessi in riferimento ad un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore (art. 171, comma 3, Legge 633/1941);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori (art. 171 *bis*, comma 1, Legge 633/1941);
- Riproduzione, trasferimenti su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 *quinquies* e 64 *sexies* della Legge 633/1941, al fine di trarne profitto e su supporti non contrassegnati SIAE; estrazione o reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 *bis* e 102 *ter* della Legge 633/1941; distribuzione, vendita e concessione in locazione della banca di dati (art. 171 *bis*, comma 2, Legge 633/41);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere, o parti di opere, letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o comunque cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, ascolto in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive menzionate; detenzione per la vendita o la

distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o di altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della Legge 633/1941, l'apposizione di contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo, in assenza di accordo con il legittimo distributore, di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti, ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102 *quater*, Legge 633/1941 ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure; rimozione abusiva o alterazione delle informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 *quinquies*, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (art. 171 *ter*, comma 1, Legge 633/1941);

- Riproduzione, duplicazione, trasmissione o abusiva diffusione, vendita o messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o abusiva importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; comunicazione al pubblico, a fini di lucro, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; commissione di uno dei reati di cui al punto precedente esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; promozione o organizzazione delle attività illecite di cui al punto precedente (art. 171 *ter*, comma 2, Legge 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE, da parte di produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181 *bis* Legge 633/1941, entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181 *bis*, comma 2 di detti dati (art. 171 *septies*, Legge 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 *octies*, Legge 633/1941).

16. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies*):

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.).

17. Reati Ambientali (art. 25 *undecies*):

- Inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinquies* c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452 *octies* c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 *bis* c.p.);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarico nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento (art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13, D.Lgs. 152/2006);
- **Abbandono di rifiuti (art. 255 D.Lgs. 152/2006);**
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, 3, 5 e 6, secondo periodo, D.Lgs. 152/2006);
- Omessa bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall'autorità competente (art. 257, commi 1 e 2, D.Lgs. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.Lgs. 152/2006);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 *quaterdecies* c.p.);
- Falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell'ambito del SISTRI - Area Movimentazione, e falsità ideologica e materiale della scheda SISTRI - Area Movimentazione (art. 260 *bis* D.Lgs. 152/2006);
- Superamento di valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279, comma 5, D.Lgs. 152/2006);
- Importazione, esportazione, riesportazione di esemplari appartenenti alle specie protette di cui agli Allegati A, B e C del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; omessa osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari appartenenti alle specie protette; uso dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi; trasporto e transito degli esemplari in assenza del certificato o della licenza prescritti; commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 7 par. 1 lett. b) Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; detenzione, uso per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione (artt. 1 e 2 Legge n. 150/1992);

- Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni previste dall'art. 16, par. 1, lett. a), c), d), e), ed l), del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii. (art. 3 *bis* Legge n. 150/1992);
- Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (art. 3 Legge n. 549/1993);
- Inquinamento doloso di nave battente qualsiasi bandiera (art. 8 D.Lgs. n. 202/2007);
- Inquinamento colposo di nave battente qualsiasi bandiera (art. 9 D.Lgs. n. 202/2007).
- Delitti associativi aggravati - ex art 452 octies c.p. - dall'avere il sodalizio, in via esclusiva o concorrente, lo scopo di commettere delitto contro l'ambiente (di cui al titolo VI *bis* del libro II del codice penale).

18. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies*)

- Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22, comma 12 *bis*, D. Lgs. 286/1998);
- Trasporto o procurato ingresso di stranieri (art. 12, commi 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5, D. Lgs. 286/1998);
- Morte o lesioni come conseguenze di delitti in materia di immigrazione clandestina (art. 12 *bis* D.Lgs. 286/1998).

19. Razzismo e xenofobia (art 25 *terdecies*):

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (articolo 3, comma 3-*bis*, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 e s.m.i., oggi art. 604 *bis* c.p.).

20. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitato a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 *quaterdecies*):

- Frode in competizioni sportive (art. 1 L. 401/1989);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L. 401/1989).

21. Reati tributari (art 25 *quinqüesdecies*):

- Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d. lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d. lgs. n. 74/2000);
- Emissione di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d. lgs. n. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d. lgs. n. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d. lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 d. lgs. n. 74/2000) se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo superiore a dieci milioni di euro;

- Omessa dichiarazione (art. 5 d. lgs. n. 74/2000) se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo superiore a dieci milioni di euro;
- Indebita compensazione (art. 10-quater d. lgs. n. 74/2000) se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo superiore a dieci milioni di euro.

22. Contrabbando (art. 25 *sexiesdecies*):

- Reati previsti dal d.p.r. n. 43 del 1973 e s.m.i. e, in particolare, i seguenti:
 - Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282);
 - Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283);
 - Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284);
 - Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285);
 - Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286);
 - Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287);
 - Contrabbando nei depositi doganali (art. 288);
 - Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289);
 - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290);
 - Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291);
 - Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *bis*);
 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater*);
 - Altri casi di contrabbando (art. 292).

Considerato il rimando al decreto in questione, deve porsi attenzione al titolo VII dello stesso, che contiene le fattispecie di reato qui rilevanti; occorre, inoltre, considerare che dal 2016 (per effetto del d.lgs. 8/2016) non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda. Vi è, pertanto, stata una ampia depenalizzazione.

Diviene, quindi, rilevante ai fini qui d'interesse l'art. 295, comma 1, d.p.r. n. 43, secondo il quale (dopo le modifiche introdotte con il d. lgs. n. 75/2020): «*Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: [...] d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro*»; così come l'art. 295, comma 2, stesso decreto: «*Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro*».

Da quanto sopra discende che l'attenzione deve essere concentrata sui fatti costituenti contrabbando ai sensi del d.p.r. n. 43/1973, qualora ne derivi l'evasione di diritti di confine in misura superiore ad euro 50.000.

23. Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies*):

- Furto di beni culturali (art. 518 *bis* c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 *ter* c.p.);

- Ricettazione di beni culturali (art. 518 *quater* c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 *octies* c.p.);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 *novies* c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518 *decies* c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 *undecies* c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 *duodecies* c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518 *quaterdecies* c.p.).

24. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*duodevicies*):

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518 *sexies* c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 *terdecies* c.p.).

25. Responsabilità degli enti che operano nell'ambito della filiera degli olii vergini di oliva (art. 12 L. n. 9/2013):

- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.).

I reati presupposto sopra riportati sono generatori di responsabilità amministrativa dell'ente solo se quest'ultimo opera "nell'ambito della filiera degli olii vergini di oliva" e ciò ex art. 12 L. n. 9/2013: si tratta di comparto nel quale C.T.A. s.p.a. non è attiva; pertanto, l'elenco di reati presupposto di cui sopra non le si attaglia. Tuttavia, ciò rileva solo per i delitti di cui agli artt. 440, 442 e 444 c.p., poiché i restanti titoli di reato qui esaminati sono presupposto di responsabilità amministrativa dell'ente senza limitazioni riferite all'ambito di operatività (artt. 25 *bis* e 25 *bis.1* d. lgs. n. 231/2001).

26. Reati transnazionali - quindi reati puniti con pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, che vedano il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato e siano, anche alternativamente, commessi: in più di uno Stato anche solo in parte sostanziale di preparazione, pianificazione, direzione o controllo; in un solo Stato, ma da parte di gruppo criminale impegnato in più Stati; in un solo Stato, ma con effetti sostanziali anche in altro Stato - (art. 3 della L. 146/2006 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale):

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (DPR 43/1973, art. 291 *quater*);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (DPR 309/1990, art. 74);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 del D.Lgs. 286/1998);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Lo scenario appena descritto è peraltro destinato ad evolversi e comporterà l'aggiornamento tempestivo del Modello in caso di inserimento di nuovi reati o modifica di quelli esistenti nell'ambito del Decreto.

1.3. LE SANZIONI COMMIMATE DAL DECRETO

Il sistema sanzionatorio descritto dal D.lgs. 231/2001, a fronte del compimento dei reati sopra elencati, prevede, a seconda degli illeciti commessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Per l'illecito amministrativo derivante da reato è sempre applicata una sanzione pecuniaria da un minimo di 25 mila euro fino ad un massimo di circa un milione e mezzo di euro. Il giudice penale determina tale sanzione tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti (artt. 10 e 11).

La sanzione è ridotta della metà, ai sensi dell'art. 12, se:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b) il danno patrimoniale è di particolare tenuità.

La sanzione, invece, è ridotta da un terzo alla metà (e dalla metà a due terzi se concorrono entrambe le condizioni sotto riportate) se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) è stato adottato e reso operativo un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Le sanzioni interdittive (art. 13), che hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, si applicano per i reati per i quali sono espressamente previste e quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) la società ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale oppure da soggetti sottoposti nel caso in cui la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive, che possono essere comminate solo laddove espressamente previste e anche in via cautelare, sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto temporaneo o definitivo di pubblicizzare beni o servizi.

Il D.Lgs. 231/2001 prevede, inoltre, che qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che disponga l'interruzione dell'attività della società, il giudice, in luogo dell'applicazione di detta sanzione, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario giudiziale (art. 15) nominato per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- la società svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività può provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione tenuto conto delle dimensioni della società e delle condizioni economiche del territorio in cui è situata.

Sono previste sanzioni interdittive più severe per i reati contro la P.A. (artt. 317, 319, 319 *ter*, 319 *quater*, 322, commi 2 e 4 c.p.), operando anche una distinzione tra reato commesso dal soggetto apicale e reato commesso da un soggetto "sottoposto": nel primo caso, la durata delle interdittive sarà compresa tra 4 e 7 anni; nel secondo caso, tra 2 e 4 anni.

Qualora sussistano gravi indizi per ritenere la responsabilità dell'ente per un illecito derivante da reato e vi siano fondati motivi e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole, le sanzioni interdittive di cui sopra possono anche essere applicate in via cautelare (art. 45 del Decreto). La misura cautelare, che non può avere una durata superiore ad un anno, può essere sospesa con la richiesta dell'ente di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'art. 17.

Al reato segue sempre la confisca, anche per equivalente, del prezzo (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o profitto (utilità economica immediatamente ricavata) del reato (art. 19), salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

1.4. CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 stabilisce che l'ente non risponde a titolo di responsabilità amministrativa, qualora dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne il relativo aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. Organismo di Vigilanza);
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione gestione e controllo;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo, dunque, consente all'ente di potersi sottrarre all'imputazione di responsabilità amministrativa. La mera adozione di tale documento, con delibera dell'organo amministrativo dell'ente, non è, tuttavia, di per sé sufficiente ad escludere detta responsabilità, essendo necessario che il modello sia efficacemente ed effettivamente attuato.

Con riferimento all'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione della commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, si richiede che esso:

- individui le attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- preveda obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, garantendo la tutela del soggetto segnalante da atti di ritorsione o discriminatori e, più in generale, un uso puntuale e non abusivo degli strumenti di segnalazione, in applicazione della disciplina del *whistleblowing*;
- introduca un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello di organizzazione, gestione e controllo.

Con riferimento all'effettiva applicazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, il D.Lgs. 231/2001 richiede:

- una verifica periodica, e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal modello o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente ovvero modifiche legislative, la modifica del modello di organizzazione, gestione e controllo;
- l'irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni imposte dal modello di organizzazione, gestione e controllo.

1.5. LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE O DI VIOLAZIONI DEL DECRETO

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, siccome modificato dalla legge 30 novembre 2017 n. 179 (con cui è stata introdotta la disciplina del *whistleblowing*), prevede che il modello contempli uno o più canali che consentano ai soggetti indicati dall'art. 5 del D.Lgs. 231/2001 di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto medesimo e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione, gestione e controllo dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Tali canali devono garantire la riservatezza del segnalante nell'attività di gestione della segnalazione.

A questo riguardo la Società ha istituito un canale di comunicazione informatico – casella di posta elettronica dedicata – che farà capo alla casella di posta elettronica odv@foritgroup.it

La società, inoltre, si è adeguata alle previsioni di cui al d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 (attuazione della direttiva UE 2019/1937 in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni nazionali, cd. *whistleblowing*).

Visti, in particolare, gli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 24 del 2023 e, anche, le linee guida ANAC in materia (approvate con delibera n. 311 del 12 luglio 2023), la società ha istituito un canale di segnalazione, retto da uno specifico applicativo informatico (implementato all'uopo), che consente la segnalazione, anche anonima, con modalità conformi alla previsione normativa e indicato, altresì, un riferimento telefonico, onde consentire le segnalazioni in forma orale.

La gestione dei canali di segnalazione citati è stata affidata al presidente dell'OdV, avendo ritenuto che l'assegnazione ad un soggetto esterno ed autonomo alla società fosse garanzia di indipendenza ed efficienza dello strumento.

I canali informatici e telefonici di segnalazione sono indicati nella seguente sezione del sito: <https://whistleblowing.foritgroup.it/>

1.6. LE “LINEE GUIDA” DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DI RIFERIMENTO

L’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 231/2001 dispone espressamente che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti. La Società ha pertanto preso in considerazione, nella predisposizione del proprio modello, le linee guida redatte dalle associazioni di riferimento e, precisamente, Confindustria, consapevole che il mero rispetto delle stesse non è sufficiente a ritenere l’ente esonerato da responsabilità.

Le “Linee Guida per la costituzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo” elaborate da Confindustria sono state approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4 dicembre 2003. Il successivo aggiornamento, pubblicato da Confindustria in data 24 maggio 2004, è stato approvato dal Ministero della Giustizia, che ha giudicato tali Linee Guida idonee al raggiungimento delle finalità previste dal Decreto. Dette Linee Guida sono state successivamente aggiornate da Confindustria alla data del 31 marzo 2008, nel marzo 2014 e da ultimo nel giugno 2021, approvate dal Ministero della Giustizia l’8 giugno 2021.

La nuova versione adegua il precedente testo del 2014 alle novità legislative, giurisprudenziali e della prassi applicativa nel frattempo intervenute, mantenendo la distinzione tra le due Parti, generale e speciale.

In particolare, le principali modifiche e integrazioni della Parte generale riguardano: il nuovo capitolo sui lineamenti della responsabilità da reato e la tabella di sintesi dei reati presupposto; il sistema disciplinare e i meccanismi sanzionatori; l’organismo di vigilanza, con particolare riferimento alla sua composizione; il fenomeno dei gruppi di imprese.

La Parte speciale, dedicata all’approfondimento dei reati presupposto attraverso appositi *case study*, è stata oggetto di una consistente rivisitazione, volta non soltanto a trattare le nuove fattispecie di reato presupposto, ma anche a introdurre un metodo di analisi schematico e di più facile fruibilità per gli operatori interessati.

Come previsto dallo stesso D.Lgs. 231/2001 (art. 6, co. 3), il documento è stato sottoposto al vaglio del Ministero della Giustizia che l’8 giugno 2021 ne ha comunicato l’approvazione definitiva.

Nella definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi progettuali:

- l’identificazione dei rischi, ossia l’analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- la predisposizione e progettazione di un sistema di controllo idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente, attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente all’interno dell’ente ed il suo grado di adeguamento alle esigenze espresse dal D.Lgs. 231/2001.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato nelle Linee Guida di Confindustria per garantire l’efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo sono le seguenti:

- la previsione di principi etici e di regole comportamentali in un Codice Etico;
- un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all’attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e alla descrizione dei compiti;
- procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni e adeguati controlli;

- poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite dall'ente, prevedendo, laddove opportuno, limiti di spesa;
- sistemi di controllo di gestione, capaci di segnalare tempestivamente possibili criticità;
- informazione e formazione del personale.

Le Linee Guida di Confindustria precisano, inoltre, che le componenti del sistema di controllo sopra descritte devono conformarsi ad una serie di principi di controllo, tra cui:

- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione, transazione e azione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- istituzione, esecuzione e documentazione dell'attività di controllo sui processi e sulle attività a rischio di reato.

- PARTE SPECIALE -
IL MODELLO ORGANIZZATIVO
SEZIONE SECONDA

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI FOR IT SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.

2.1. IL MODELLO

Il presente Modello è costituito dall'insieme delle regole interne di cui la Società è dotata in funzione delle specifiche attività svolte e dei relativi rischi connessi.

Nel Modello sono individuate le attività nel cui ambito è astrattamente possibile che si verifichino i reati presupposto elencati nel Decreto e vi si definiscono i principi e le regole comportamentali necessari per evitare che essi siano commessi.

Esso è parte integrante di un sistema più ampio di organizzazione di gestione e controllo integrato, in cui i processi e le regole aziendali non sono costruite e adottate solo per evitare che si verifichino i reati presupposto, ma sono modellate anche per evitare la commissione di diversi tipi di illeciti e, infine, per conseguire in modo efficiente alti *standard* nell'erogazione dei servizi.

In particolare, le prescrizioni contenute nel Modello di Forit sono integrate da quelle contenute nel Manuale di Sistema Qualità (M.S.Q.) e relative procedure, anch'esse vincolanti per tutti i destinatari del Modello, di tal che anche la violazione di queste ultime è sanzionata a mente del Codice Disciplinare di Forit. Tuttavia, laddove insorgesse un contrasto tra l'applicazione delle prescrizioni e procedure dell'M.S.Q. e quelle del Modello, si dovranno applicare queste ultime.

Il Modello è integrato dalle misure volte ad assicurare il rispetto delle previsioni normative ed indicazioni dell'ANAC in materia di trasparenza, accesso civico ed incompatibilità ed inconfiribilità degli incarichi, al medesimo applicabili.

Fanno parte integrante del Modello tutte le misure e disposizioni aziendali in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, quelle a tutela dell'ambiente, nonché quelle che compongono il sistema di controllo interno (ivi comprese le istruzioni ed i manuali gestionali della società).

Il Modello ed il sistema di organizzazione interno integrato si fondano sui seguenti principi:

- la trasparenza dei comportamenti riferibili alle aree sensibili, di seguito individuate, sia all'interno della società sia nei rapporti con controparti esterne;
- la correttezza da parte di tutti i soggetti facenti capo alla società, garantita dal rispetto delle disposizioni di legge, di regolamento e delle procedure organizzative interne;
- la tracciabilità delle operazioni relative alle aree sensibili, finalizzata a garantire la verificabilità della coerenza e congruenza delle stesse, anche tramite un appropriato supporto documentale.

Le disposizioni normative e gli elementi di cui si è tenuto conto nella costruzione del Modello sono principalmente:

- i requisiti indicati dal Decreto, tra cui:
 - l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
 - la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di risorse adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli;
 - l'attività di aggiornamento periodico del Modello;

- l'attività di sensibilizzazione e diffusione, a tutti i livelli aziendali, delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la normativa vigente a cui devono uniformarsi le attività della società tra cui, a mero titolo esemplificativo:
 - le norme sulla tutela della salute sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - le disposizioni in materia di reati ambientali.

Tutte le procedure organizzative e i protocolli di cui alla Parte speciale costituiscono parte integrante del Modello.

Si precisa che il Modello non mira ad una sostituzione incondizionata ed invasiva del complesso rappresentato dalle direttive aziendali e dalle procedure operative già esistenti presso la Società con un nuovo apparato di prescrizioni comportamentali e regole di controllo "calato dall'alto" sulla struttura organizzativa dell'ente. Al contrario, l'approccio che si è adottato nel predisporre il Modello ha inteso privilegiare la valorizzazione dei presidi organizzativi già esistenti, nella misura in cui essi si mostrino adeguati allo scopo di prevenzione della commissione dei reati-presupposto, che Forit persegue con l'adozione ed attuazione del Modello stesso. Tale soluzione ha permesso di evitare un eccessivo appesantimento del corpo normativo aziendale attualmente in vigore, che avrebbe condotto, in ultima analisi, a risultati inefficaci se non controproducenti, consentendo, invece, di procedere ad interventi mirati e quanto più possibile coerenti con il suddetto corpo normativo interno dell'ente, soltanto laddove l'analisi dell'esistente rendesse evidente la necessità di rinforzare l'azione penal-preventiva in relazione a determinate aree di attività, rivelatesi non adeguatamente presidiate.

2.2. FINALITÀ DEL MODELLO

FOR IT Società Cooperativa a responsabilità limitata (di seguito, per brevità, "Forit" o la "Società"), con sede legale a Torino, CF e Partita IVA 10867960014, è stata fondata nel 2013 e si è sviluppata, dapprima, a Torino per poi approdare, nel 2019 a Palermo e, in generale, nella Regione Sicilia, territorio che rappresenta per la Società il punto iniziale di nuove sfide.

Forit è un'agenzia formativa ex art. 11 L.R. 63/95, accreditata presso la Regione Piemonte, Regione Lombardia, Regione siciliana e presso vari fondi interprofessionali e svolge le seguenti attività:

- Formazione professionale di ogni ordine e grado;
- Orientamento scolastico e professionale;
- Servizi al lavoro;
- Certificazioni e competenze;
- Progetti internazionali di mobilità, trasferimento e sviluppo di innovazione, cooperazione;
- Progetti e percorsi di educazione all'autoimprenditorialità e supporto alla creazione di impresa, anche mediante attività di coworking tecnologico e net working;
- Progetti e percorsi di educazione ambientale e promozione dello sviluppo sostenibile;
- Progetti e percorsi in ambito educativo, sociale e culturale;
- Realizzazione di studi e ricerche e progetti editoriali;
- In stretta connessione con le attività e con obiettivi di promozione ed educazione (impresa didattica, impresa simulata, incubatore di iniziative varie di promozione dell'impresa) svolge attività in connessione con la formazione di prestazione di servizi di ristorazione in genere, intesi come somministrazione di alimenti e bevande in tutte le forme consentite dalle rispettive autorizzazioni commerciali, con servizio di bar, al tavolo, "self-service", ecc.; la produzione la somministrazione e la vendita, anche per asporto, di prodotti alimentari e non alimentari, gastronomici, e di bevande; la gestione e l'organizzazione di attività legate al catering;

- Gestione di eventi e manifestazioni finalizzati agli obiettivi societari;
- Azioni di marketing, comunicazione, promozione e commercializzazione coerenti con le finalità e gli obiettivi consortili e connesse ai servizi erogati.

Forit, di proprietà di soci cooperatori, è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, ha un Presidente, investito di ampie deleghe di gestione, che è anche Amministratore Delegato, un Direttore Generale ed è sottoposta alla vigilanza di un Revisore dei Conti. La suddivisione dei poteri gestori e di rappresentanza è formalizzata e pubblicata mediante deposito in camera di commercio.

Forit è dotata di un organigramma formalizzato il quale definisce con evidenza le linee gerarchiche ed i rapporti funzionali tra le diverse aree che la compongono e le relazioni con le corrispondenti funzioni. I ruoli dell'organigramma sono poi descritti da un mansionario. Tali documenti sono inseriti nel SMQ.

Le deleghe – una, in particolare, formalizzata con atto notarile del 28 ottobre 2021 e conferita alla signora Rosanna Stinco – i poteri e le procure sono assegnate coerentemente con la collocazione all'interno delle linee gerarchiche, ai compiti assegnati alle aree operative e funzionali di appartenenza, con la previsione, ove necessario, dell'indicazione di soglie limite di approvazione delle spese e firme congiunte e mantenute aggiornate, in relazione ai mutamenti organizzativi.

Alla definizione delle linee gerarchiche, dei ruoli e funzioni contribuisce altresì il c.c.n.l. applicato in azienda. Le politiche aziendali di gestione del personale (retribuzioni, incentivi, organizzazione del lavoro) sono coerenti con il perseguimento degli obiettivi del presente Modello ed il rispetto del codice Etico.

Forit, consapevole dell'importanza di adottare ed efficacemente attuare un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti nel contesto aziendale, **ha adottato, con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 11/12/2023** il proprio modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il "**Modello**"), sul presupposto che lo stesso costituisca un valido strumento di sensibilizzazione dei destinatari (come definiti al paragrafo 2.3) ad assumere comportamenti corretti e trasparenti, idonei pertanto a prevenire il rischio di commissione di illeciti penali ricompresi nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. **Il Modello è stato implementato e aggiornato, alla luce della sua applicazione e anche in ragione degli interventi normativi susseguitisi, il 30/1/2023 e, da ultimo il 11/12/2023.**

Attraverso l'adozione del Modello, la Società intende perseguire le seguenti finalità:

- promuovere una cultura d'impresa improntata ai principi di legalità e rispetto dell'utilità sociale, della sicurezza, della libertà e della dignità umana;
- promuovere la conoscenza del D.Lgs. 231/2001 e delle norme dal medesimo richiamate e determinare nei destinatari del Modello la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in sanzioni anche a carico di Forit;
- vietare, quindi, comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto;
- diffondere la consapevolezza che, dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello e dei principi del Codice Etico, possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie (di natura pecuniaria e interdittiva) anche a carico della Società;
- confermare che la Società non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità e che, in ogni caso, tali comportamenti sono comunque contrari ai principi cui è ispirata l'attività imprenditoriale della Società;
- consentire alla Società, grazie ad un sistema strutturato di procedure e ad una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema, di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo, in nome, per conto o, comunque, nell'interesse di Forit, che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello

comporterà l'applicazione di apposite sanzioni e finanche la risoluzione del rapporto contrattuale.

2.3. DESTINATARI DEL MODELLO

Le disposizioni del presente Modello sono vincolanti per il Presidente del Consiglio di Amministrazione, per i dirigenti e, in ogni caso, per tutti coloro che rivestono, in Forit, funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione ovvero gestione e controllo anche di fatto, per i dipendenti (ivi inclusi i dirigenti), per i collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza delle figure apicali della Società (di seguito i “Destinatari”).

Attraverso apposite pattuizioni, il Codice Etico e le misure previste dal Modello per la gestione dei corsi si applicano, in particolare, anche ai docenti a contratto.

Tutti costoro devono uniformarsi alle norme di legge ed alle norme di condotta di Forit così come previsto dal Codice Etico e dai protocolli di prevenzione adottati con il presente Modello.

Più specificamente, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 si individuano i seguenti soggetti destinatari:

- il datore di lavoro di Forit;
- i preposti alle singole funzioni aziendali ai quali sono demandati gli obblighi di cui all'art. 19 del D.Lgs. 81/2008;
- il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) al quale sono demandati specifici compiti, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 81/2008;
- il medico competente, destinatario degli obblighi di cui all'art. 25 del D.Lgs. 81/2008;
- i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, di cui agli artt. 47, 48 e 49, ai quali competono le attribuzioni di cui all'art. 50 del D.Lgs. 81/2008;
- i lavoratori soggetti agli obblighi di cui all'art. 20 del D.Lgs. 81/2008;
- i progettisti dei luoghi e posti di lavoro e degli impianti, soggetti agli obblighi di cui all'art. 22 del D.Lgs. 81/2008;
- i fabbricanti, fornitori di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuale ed impianti, soggetti agli obblighi di cui all'art. 23 del D.Lgs. 81/2008;
- gli installatori e montatori di impianti, attrezzature e altri mezzi tecnici, soggetti agli obblighi di cui all'art. 24 del D.Lgs. 81/2008.

2.4. ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO

Gli elementi fondamentali sviluppati dalla Società nella definizione del Modello, nel prosieguo dettagliatamente trattati, possono essere così riassunti:

- un'attività di mappatura delle attività a rischio di commissione del reato (cosiddette attività “sensibili”), con individuazione di esempi di possibili modalità di realizzazione dei reati e dei processi strumentali/funzionali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero verificarsi le condizioni e/o i mezzi per la commissione dei reati stessi, riepilogata al paragrafo 2.6;
- un corpo procedurale che presidia tutte le attività aziendali, ivi incluse quelle attività che, a seguito della menzionata attività di mappatura, sono risultate più esposte ad un rischio potenziale di commissione dei reati;
- l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, di cui alla Sezione Terza del presente Modello, cui sono attribuiti specifici compiti di vigilanza sull'efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello in conformità al Decreto;

- un sistema sanzionatorio – descritto nella Sezione Quarta – volto a garantire l’efficace attuazione del Modello e contenente le azioni disciplinari e le misure sanzionatorie applicabili ai Destinatari in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel Modello stesso;
- la previsione di un’attività di informazione e formazione sui contenuti del presente Modello.

2.5. CODICE ETICO E MODELLO

Forit, sensibile all’esigenza di improntare lo svolgimento delle attività aziendali al rispetto del principio di legalità, ha adottato il proprio Codice Etico (di seguito, alternativamente il “**Codice**” o il “**Codice Etico**”), che sancisce una serie di regole di “deontologia aziendale” che la Società riconosce come proprie e delle quali esige l’osservanza da parte sia dei propri organi sociali e dipendenti, sia dei terzi che, a qualunque titolo, intrattengano con essa rapporti.

Il Modello, le cui previsioni sono in ogni caso coerenti e conformi ai principi del Codice Etico, risponde più specificamente alle esigenze espresse dal Decreto ed è, pertanto, finalizzato a prevenire la commissione delle fattispecie di reato ricomprese nell’ambito di operatività del D.Lgs. 231/2001.

Il Codice Etico di Forit afferma comunque principi di corretta conduzione degli affari sociali idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001, acquisendo pertanto rilevanza preventiva anche ai fini del Modello e costituendo dunque un elemento ad esso complementare.

2.6. PERCORSO METODOLOGICO DI DEFINIZIONE DEL MODELLO: MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO-REATO, PROCESSI STRUMENTALI E PROCEDURE

Il D.Lgs. 231/2001 prevede espressamente, al relativo art. 6, comma 2, lett. a), che il modello di organizzazione, gestione e controllo dell’ente individui le attività aziendali, nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati inclusi nel Decreto.

Di conseguenza, la Società ha proceduto, con il supporto di primario studio legale, ad una approfondita analisi delle proprie attività aziendali.

Nell’ambito di tale attività, la Società ha, in primo luogo, analizzato la propria struttura organizzativa, rappresentata nell’organigramma aziendale.

Successivamente, Forit ha analizzato le proprie attività aziendali sulla base delle informazioni raccolte dai referenti aziendali (*Ceo e founder, CTO e founder e COO* oltre che Responsabili di Funzione) che, in ragione del ruolo ricoperto, risultano provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell’operatività del settore aziendale di relativa competenza.

I risultati di detta attività sono formalizzati in una serie di questionari.

In particolare, di seguito, sono dettagliate le aree aziendali declinate a loro volta in una serie di sotto attività, a rischio di possibile commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 (c.d. “**attività sensibili**”), i reati associabili, gli esempi di possibili modalità e formalità di realizzazione degli stessi nonché i processi nel cui svolgimento, sempre in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o i mezzi per la commissione dei reati stessi (c.d. “**processi strumentali e funzionali**”).

▪ **Aree di Attività a Rischio-Reato**

L’individuazione delle aree di rischio ha la finalità di consentire l’emersione delle aree, nell’ambito dell’attività della Società, che debbono essere presidiate più di altre mediante l’implementazione di misure di prevenzione.

Nello specifico, è stato riscontrato il rischio di potenziale commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 nelle seguenti aree di attività aziendale, che vengono di seguito riportate:

- A. Gestione degli adempimenti, delle comunicazioni e delle richieste anche in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti da parte degli enti pubblici competenti;
- B. Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- C. Gestione degli adempimenti in materia di assunzioni, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali, relativi a dipendenti e collaboratori;
- D. Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (es. civili, tributari, giuslavoristici, amministrativi, penali), in tutti i gradi di giudizio, nomina dei professionisti esterni e coordinamento delle relative attività;
- E. Gestione della contabilità e predisposizione dei progetti di bilancio civilistico nonché di eventuali situazioni patrimoniali, anche in occasione dell'effettuazione di operazioni straordinarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- F. Gestione degli adempimenti in materia societaria;
- G. Gestione delle attività commerciali, degli acquisti di beni e servizi e dei flussi finanziari in generale;
- H. Gestione degli adempimenti fiscali;
- I. Gestione del sistema informativo aziendale;
- J. Gestione degli aspetti ambientali delle attività aziendali;
- K. Gestione degli adempimenti tributari.

In considerazione delle aree di attività aziendale sopra richiamate sono risultati ad esse potenzialmente associabili i seguenti reati presupposto (da intendersi quelli richiamati dalle disposizioni normative di seguito citate):

- **Art. 24:** *Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture;*
- **Art. 24 bis:** *Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità, Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;*
- **Art. 24 ter:** *Associazione per delinquere; associazione di tipo mafioso anche straniera; scambio elettorale politico-mafioso; sequestro di persona a scopo di estorsione;*
- **Art. 25:** *Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione, corruzione in atti giudiziari;*

- **Art. 25 bis.1:** *Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni; Introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi; Turbata libertà dell'industria o del commercio; Illecita concorrenza con violenza o minaccia; Frodi contro le industrie nazionali; Frodi nell'esercizio del commercio; Vendita di prodotti con segni mendaci; Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;*
- **Art. 25 ter:** *False comunicazioni sociali (anche in danno dei soci o dei creditori); Impedito Controllo; Indebita restituzione di conferimenti; Indebita restituzione di conferimenti; Illegale ripartizione degli utili e delle riserve; Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante; Operazioni in pregiudizio dei creditori; Formazione fittizia del capitale; Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori; Corruzione tra privati; Indebita influenza sull'assemblea; Aggiotaggio; Istigazione alla corruzione tra privati; Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;*
- **Art. 25 quinquies:** *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;*
- **Art. 25 septies:** *Omicidio colposo, Lesioni personali colpose;*
- **Art. 25 octies:** *Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;*
- **Art. 25 octies 1:** *Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;*
- **Art. 25 novies:** *Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti informatiche commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione; abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione dei programmi per elaboratori; riproduzione di supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costituente e dell'utente della banca dati; distribuzione, vendita, concessione in locazione di banche dati; reati caratterizzati da una delle seguenti condotte:*
 - Riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto di autore e da diritti connessi;
 - Immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore;
 - Realizzazione delle condotte di cui all'art. 171 ter, comma 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore o da diritti connessi;
 - Promozione od organizzazione delle attività di cui all'art. 171 ter, comma 1, L. 633/1941.
- **Art. 25 decies:** *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;*
- **Art. 25 undecies:** *Tutela penale dell'ambiente;*

- **Art. 25 duodecies:** *Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina;*
- **Art. 25 terdecies:** *Razzismo e xenofobia;*
- **Art. 25 quinquiesdecies:** *Reati tributari.*
- **Art. 25 septesdecies e duodevicies:** *danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici; appropriazione indebita di beni culturali; importazione illecita di beni culturali e uscita o esportazione illecita di beni culturali; distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici, contraffazione di opere d'arte; furto e ricettazione, falso in scrittura privata relativa a beni culturali; riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.*

In ragione delle attività aziendali di Forit non si sono ravvisati significativi profili di rischio rispetto alla commissione dei reati di cui all'Art. 24, 2 bis (*Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ex art. 2 L. 896/1986*), Art. 25 bis (*Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*); Art. 25 quater (*Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*), Art. 25 quater.1 (*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*), Art. 25 quinquies (*Delitti contro la personalità individuale diversi dall'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*), Art. 25 sexies (*Abusi di mercato*), Art. 25 quatordecies (*Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco e scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*), Art. 25 sexiesdecies (*Contrabbando doganale ex Testo Unico Doganale*), Art. 25 septiesdecies (*Delitti contro il patrimonio culturale*), Art. 25 duodevicies (*Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*), responsabilità per reati di cui all'art. 12 L. n. 9/2013 per enti che operano nell'ambito della filiera degli olii vergini di oliva e reati transnazionali di cui all'art. 3 della L. n. 146/2006, nonché degli altri reati non espressamente menzionati e, comunque, ricompresi nella sezione III del capo I del d. lgs. n. 231/2001 nonché degli altri reati non espressamente menzionati sopra. **Si ritiene, peraltro, che i principi del Codice Etico siano idonei a presidiare il rischio di commissione di detti specifici reati.**

▪ **Processi aziendali "strumentali e/o funzionali"**

Nell'ambito dell'attività sopra riassunta, sono stati individuati i processi c.d. strumentali, ovvero sia quei processi aziendali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero verificarsi le condizioni e/o i mezzi per la commissione delle fattispecie di reato rilevanti ai fini del Decreto, e precisamente:

1. Gestione degli adempimenti e dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
2. Gestione dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza;
3. Gestione dei flussi monetari e finanziari;
4. Gestione degli acquisti e delle vendite di beni e servizi;
5. Selezione, assunzione e gestione del personale dipendente e dei collaboratori;
6. Gestione della contabilità aziendale e degli adempimenti in materia fiscale;
7. Formazione del bilancio e gestione dei rapporti con i Soci e il Revisore;
8. Gestione della Sicurezza ex D.Lgs. 81/2008;
9. Gestione della Sicurezza Informatica;
10. Gestione degli aspetti ambientali legati alle attività aziendali.

▪ **Procedure**

All'esito dell'avvenuta identificazione delle Attività a Rischio-Reato e dei relativi processi strumentali, la Società, sensibile alle esigenze di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività sociali e, in particolare, di prevenire la commissione di comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del Decreto, ha proceduto a verificare l'adeguatezza del corpo procedurale esistente al fine di presidiare le aree di rischio individuate.

La Società, infatti, è dotata di un Manuale del Sistema Qualità, conforme alle norme ISO 9001 2015, che contiene i sistemi di gestione e controllo di ogni processo organizzativo aziendale e di cui sono parte integrante le procedure, nonché alle norme tecniche di settore e alle norme cogenti che contiene i sistemi di gestione di ogni processo organizzativo aziendale.

In particolare, comprende:

- la Responsabilità della Direzione, in cui vengono definiti la pianificazione aziendale, la responsabilità primaria in capo alla Direzione, con previsione dei rischi connessi alle attività aziendali, la predisposizione delle risorse e dei mezzi necessari, la identificazione delle responsabilità del Personale ed i sistemi di verifica e di valutazione del sistema;
- la gestione e l'organizzazione del Sistema di Gestione per la Qualità, in cui vengono identificati processi aziendali quali la documentazione delle informazioni e le comunicazioni, la misurazione, l'analisi e il miglioramento finalizzato alla verifica del raggiungimento degli obiettivi della Società, attraverso audit interni e adozione di azioni correttive, la gestione delle risorse umane e tecniche;
- la gestione della documentazione, interna ed esterna, e la relativa registrazione e conservazione;
- la selezione, gestione e formazione del personale, anche di quello docente/orientatore;
- il processo di gestione degli approvvigionamenti che si applica a tutti i fornitori di prodotti e/o di servizi destinati a far parte dei prodotti/servizi forniti dall'organizzazione ai propri clienti nonché a tutti i prodotti in entrata destinati a far parte dei servizi forniti dall'organizzazione ai propri clienti: dall'ordine, alla sua verifica, alla valutazione dei fornitori, alla conservazione dei documenti;
- selezione e qualifica dei fornitori (Approvvigionamento): lo scopo di questa procedura è di descrivere i criteri per la selezione e la classificazione dei fornitori di cui si avvale la Società;
- descrizione dei processi e loro interazione nonché i relativi documenti (procedure, istruzioni, ecc.) che descrivono i metodi e le modalità di svolgimento, la cui efficacia è misurata attraverso opportuni Indici di Prestazione predefiniti, oggetto di valutazione in sede di Riesame della Direzione.

Tale Sistema, unitamente alla documentazione allegata, è custodito dalla Società e costituisce parte integrante del presente Modello.

Allo scopo di consentire il controllo *ex ante* nonché la ricostruzione *ex post* di ciascun processo decisionale aziendale e delle relative fasi, le Procedure contemplano specifici e omogenei principi il cui rispetto deve essere garantito nello svolgimento delle attività aziendali e, segnatamente:

- Principi di legalità;
- Principi di obiettività, coerenza e completezza;
- Principi di segregazione dei compiti;
- Principi di tracciabilità delle decisioni aziendali e verificabilità delle operazioni.

Dette Procedure, inoltre, richiamano espressamente le modalità operative di maggior dettaglio alle stesse allegate.

In occasione dell'adozione del Modello 231, la Società ha poi deciso di integrare l'apparato procedurale esistente, adottando alcune procedure integrative, costituenti parti integranti del presente Modello. Tali procedure riguardano le aree operative che in sede di mappatura si sono rilevate maggiormente esposte al rischio di commissione degli illeciti c.d. presupposto e sono volte a prevenire la possibile realizzazione delle stesse. La Società ha proceduto quindi alla redazione di n. 04 procedure integrative nelle quali sono analiticamente formalizzati i ruoli dei responsabili delle diverse funzioni aziendali coinvolti nei processi aziendali, anche in ragione delle procure conferite dal soggetto apicale, ispirandosi al principio di segregazione dei compiti, di tracciabilità, di documentabilità delle scelte operative, nonché di conformità delle decisioni aziendali ai principi di correttezza e trasparenza nella conduzione degli atti e delle attività sociali.

In particolare, con l'approvazione del presente Modello, sono adottate le seguenti procedure integrative:

- Procedura 1: acquisti
- Procedura 2: prevenzione dei reati tributari
- Procedura 3: disposizioni di pagamento
- Procedura 4: flussi informativi.

Ai fini del presente Modello è poi necessario che le singole Funzioni aziendali diano attuazione ai flussi informativi diretti all'Organismo di Vigilanza e relativi alle informazioni ritenute necessarie e/o utili per lo svolgimento, in quel determinato ambito, di una sistematica e organizzata attività di verifica da parte dell'Organismo stesso.

Ciascuna Procedura costituisce regola di condotta aziendale e forma parte essenziale del presente Modello.

2.7. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Nella predisposizione del Modello, la Società ha tenuto conto del sistema di controllo interno esistente in azienda, al fine di verificare se esso fosse idoneo a prevenire gli specifici reati previsti dal Decreto nelle aree di attività a rischio identificate.

Il sistema di controllo coinvolge ogni settore dell'attività svolta dalla Società attraverso la distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo, riducendo ragionevolmente ogni possibile conflitto di interesse.

In particolare, il sistema di controllo interno di Forit si basa, oltre che sulle regole comportamentali previste nel presente Modello, anche sui seguenti elementi:

- il Codice Etico;
- il sopra menzionato Manuale del Sistema per la Qualità e le sopra menzionate Procedure;
- la struttura gerarchico-funzionale (organigramma aziendale e mansionario);
- il sistema di procure e di deleghe;
- sistemi informativi integrati e orientati alla segregazione delle funzioni e alla protezione delle informazioni in essi contenute, con riferimento sia ai sistemi gestionali e contabili che ai sistemi utilizzati a supporto delle attività operative connesse al *business*.

L'attuale sistema di controllo interno di Forit, inteso come processo attuato dalla Società al fine di gestire e monitorare i principali rischi e consentire una conduzione aziendale corretta e sana, è in grado di garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- efficacia ed efficienza nell'impiegare le risorse aziendali, nel proteggersi dalle perdite e nel salvaguardare il patrimonio della società;
- rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili in tutte le operazioni ed azioni della Società;
- affidabilità delle informazioni, da intendersi come comunicazioni tempestive ed affidabili a garanzia del corretto svolgimento di ogni processo decisionale.

Alla base di detto sistema di controllo interno vi sono i seguenti principi:

- ogni operazione, transazione e azione deve essere veritiera, verificabile, coerente e documentata;
- nessuno deve poter gestire un intero processo in autonomia (cosiddetta segregazione dei compiti);
- il sistema di controllo interno deve poter documentare l'esecuzione dei controlli, anche di supervisione.

La responsabilità, in ordine al corretto funzionamento del sistema dei controlli interni, è rimessa a ciascuna Direzione/Funzione per tutti i processi di cui essa sia responsabile.

2.8. REGOLE COMPORTAMENTALI DI CARATTERE GENERALE

Di seguito si rappresentano le regole comportamentali di carattere generale che devono essere osservate al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto identificato. La violazione di dette regole comporterà l'applicazione delle misure sanzionatorie previste nella Sezione Quarta.

- ***Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati in danno dell'Unione Europea, dello Stato o di ente pubblico (Art. 24)***

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, e per conto o nell'interesse di Forit, intrattengano rapporti a contenuto patrimoniale (fornitura, conclusione di negozi, gestione di fondi) con l'Unione Europea, lo Stato o ente pubblico. (di seguito complessivamente definiti "Enti pubblici").

In linea generale, è fatto divieto ai Destinatari di serbare una condotta verso gli Enti pubblici che offra agli stessi una rappresentazione non conforme alla realtà o di utilizzare fondi erogati dagli Enti pubblici in modo non conforme alla ragione per la quale sono stati ottenuti.

In particolare, è fatto loro divieto di:

- avendo ottenuto dagli Enti pubblici contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non destinarli alle finalità previste;
- conseguire indebitamente, per sé o per altri mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dagli Enti pubblici;
- commettere frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali quando detti rapporti siano con Enti pubblici;
- indurre in errore, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore e procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno degli Enti pubblici o al fine di ottenere erogazioni dagli stessi;

- alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno degli Enti pubblici.

È necessario che tutti i soggetti che intervengono per conto della Società siano individuati e appositamente autorizzati.

Ciascuna fase rilevante nell'ambito della gestione dei rapporti con gli Enti pubblici deve risultare da apposita documentazione scritta.

Ciascuna struttura è responsabile dell'archiviazione e conservazione della documentazione prodotta, anche in via telematica o elettronica, in relazione allo specifico contratto o alla specifica erogazione.

I dipendenti coinvolti nei rapporti con gli Enti pubblici devono essere debitamente informati e sensibilizzati in ordine alle procedure adottate dalla Società e devono immediatamente segnalare al proprio responsabile e/o all'OdV qualunque anomalia.

Ogni eventuale corrispondenza che contenga rilievi o contestazioni deve essere segnalata al proprio responsabile e, da questo, anche all'OdV ove ritenuta rilevante.

Il Responsabile della struttura interessata deve avere sempre contezza delle procedure in corso per l'erogazione di fondi da Enti pubblici e dei contratti conclusi con gli stessi e deve informare prontamente l'Amministratore Delegato e, nei casi rilevanti ai fini 231, l'OdV, di ogni anomalia.

Le richieste di erogazione di fondi da Enti pubblici e i contratti con i medesimi devono essere esaminati e sottoscritti dall'Amministratore delegato.

Devono essere periodicamente svolti verifiche e monitoraggi sul corso regolare dei contratti in essere e sulla corretta gestione delle somme erogate e di ogni adempimento eventualmente legato alle stesse.

È in ogni caso fatto divieto di:

- adottare comportamenti contrari alle leggi e al Codice etico adottato dalla Società in sede di incontri formali ed informali per indurre funzionari a favorire indebitamente gli interessi della Società;
- adottare comportamenti contrari alle leggi e al Codice etico adottato dalla Società in tutte le fasi del procedimento per indurre al superamento di vincoli o criticità ai fini della tutela degli interessi della Società;
- favorire gli interessi della Società gestendo scorrettamente somme provenienti dagli Enti pubblici;
- adottare comportamenti contrari alle leggi e al Codice etico in sede di ispezioni, controlli, verifiche da parte di Enti pubblici per influenzare il giudizio/parere nell'interesse della Società.

È fatto obbligo ai Destinatari che, per conto di Forit, intrattengano rapporti con gli Enti pubblici di conformarsi alle regole comportamentali sopra descritte, in quanto applicabili anche a tali rapporti.

▪ ***Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati di criminalità informatica (Art. 24 bis)***

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, sono incaricati della gestione e manutenzione dei server, delle banche dati, delle applicazioni, dei client, nonché a tutti coloro che abbiano avuto assegnate password e chiavi di accesso al sistema informativo aziendale:

- il personale può accedere al sistema informativo aziendale unicamente attraverso i codici di identificazione assegnati, provvedendo alla modifica periodica;
- il personale custodisce i propri codici identificativi al fine di assicurarne la segretezza, astenendosi dal comunicarli a terzi;
- il personale si astiene da qualsiasi condotta che possa compromettere la riservatezza e integrità delle informazioni e dei dati aziendali e dei terzi;
- il personale si astiene da qualsiasi condotta diretta a superare o aggirare le protezioni del sistema informatico aziendale o altrui;
- il personale non può utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle fornite dalla Società nell'espletamento dell'attività lavorativa.

La Società ha, inoltre, adottato le seguenti misure atte a mitigare il rischio di commissione delle fattispecie di reato previste dall'art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001:

- l'accesso alle informazioni che risiedono sui server e sulle banche dati aziendali, ivi inclusi i client, è limitato da strumenti di autenticazione;
- l'amministratore di sistema è munito di credenziali di autenticazione;
- il personale dipendente è munito di univoche credenziali di autenticazione per l'accesso ai client;
- l'accesso alle applicazioni, da parte del personale IT, è garantito attraverso strumenti di autorizzazione;
- il *server* e i *laptop* aziendali sono aggiornati periodicamente sulla base delle specifiche necessità e protetti da programma antivirus, aggiornati in modo automatico, contro il rischio di intrusione;
- la rete di trasmissione dati aziendale è protetta da adeguati strumenti di limitazione degli accessi (*firewall* e *proxy*).

▪ **Comportamenti da tenere rispetto ai reati di criminalità organizzata (Art. 24 ter)**

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto alla commissione dei reati di criminalità organizzata:

- ottemperare alle norme di trasparenza;
- garantire l'attuazione del principio di segregazione dei compiti e delle funzioni anche attraverso la predisposizione di specifiche procedure;
- garantire la tracciabilità e la documentazione di tutte le operazioni effettuate, prevedendo specifici obblighi di archiviazione;
- garantire che le attività a rischio prevedano necessari controlli gerarchici, che devono essere tracciati/documentati;
- garantire la piena collaborazione agli organi di controllo, anche interni, oltre che nell'ambito di eventuali indagini da parte di organi esterni;
- garantire la corretta applicazione del sistema disciplinare, in caso di mancato rispetto dei principi e dei protocolli contenuti nel Modello.

Nell'ambito dei citati comportamenti, è dunque fatto obbligo, in particolare, di:

- astenersi dal porre in essere azioni dilatorie od ostruzionistiche (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, ritardi nella messa a disposizione di documenti) al fine di ostacolare, rallentare o fuorviare le attività di vigilanza e controllo svolte dai soggetti a ciò preposti;
- fornire la massima collaborazione nello svolgimento di eventuali indagini e iniziative da parte degli Organi sociali, o, più in generale, da qualsiasi organo/ente ispettivo, finalizzate a rilevare e combattere condotte illecite in relazione alle ipotesi del reato associativo considerato;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali in generale e, in particolare, in materia di selezione dei fornitori, di tenuta della contabilità aziendale e di redazione del bilancio di esercizio;
- qualunque sia la procedura applicata ai fini dell'acquisizione di beni e servizi o esecuzione di lavori, a costo o a rimborso di Forit, basare la scelta dei fornitori sempre su criteri di massima oggettività e trasparenza;
- non sottostare a richieste di qualsiasi tipo, e da chiunque provenienti, che siano contrarie alla legge, impegnandosi a darne tempestiva informazione al proprio superiore gerarchico (o al soggetto al medesimo sovraordinato qualora la richiesta provenga dal superiore gerarchico) e all'OdV, anche attraverso il sistema di *whistleblowing*;
- informare immediatamente le Autorità di Polizia qualora si verificano attentati ai beni aziendali o siano rivolte minacce, fornendo tutte le informazioni necessarie per la ricostruzione del fatto denunciato;
- operare con soggetti terzi solo dopo aver accuratamente verificato la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità, in ottemperanza alle norme di legge vigenti e nel rispetto del Sistema antiriciclaggio adottato dalla Società;
- rispettare le regole del Codice Etico adottato dalla Società e le procedure o modalità operative aziendali.

▪ **Comportamenti da tenere nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Art. 25)**

Con riferimento ai reati contro la P.A., sono stati individuati i seguenti processi sensibili:

- domande di permessi, licenze e concessioni;
- adempimenti amministrativi, fiscali, previdenziali, tecnici;
- richieste di agevolazioni di qualsiasi natura;
- contratti con la P.A. ed enti locali;
- assunzioni obbligatorie;
- rapporti con organismi pubblici concernenti la sicurezza e l'igiene sul lavoro;
- tutela dell'ambiente;
- il ricorso a consulenti o società prestatrici di servizi che si relazionano con la P.A. per conto della Società;
- attività svolta presso gli organi di Governo, Parlamento ed Enti locali, Comunità Europee ed altri organismi sovranazionali (in particolare funzionari/direttori dei Ministeri) al fine di tutelare al meglio gli interessi della Società (es. per la predisposizione di pareri, regolamenti, modifiche normative, note tecniche), nonché per questioni sindacali, contrattazioni collettive;
- rapporti con le Autorità di Vigilanza;

- assegnazione e gestione di incarichi di consulenze esterne;
- gestione delle ispezioni (amministrative, fiscali, previdenziali, ecc.);
- gestione dei progetti con alta interazione con la P.A.;
- gestione delle risorse finanziarie.

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, e per conto o nell'interesse di Forit, intrattengano rapporti con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o, più in generale, con rappresentanti della Pubblica Amministrazione (di seguito complessivamente definiti "**Rappresentanti della Pubblica Amministrazione**").

In linea generale, è fatto divieto ai Destinatari di influenzare le decisioni dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione in maniera impropria e/o illecita.

In particolare, è fatto loro divieto di:

- promettere e/o offrire e/o corrispondere ai Rappresentanti della Pubblica Amministrazione, direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità in cambio di favori, compensi o altri vantaggi (es. provvedimenti favorevoli) per la Società e/o per sé;
- offrire e/o corrispondere omaggi o forme di ospitalità che eccedano le normali pratiche commerciali e/o di cortesia e/o, in ogni caso, tali da compromettere l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione chiamati a decidere su fatti rilevanti per la Società, ovvero che concorrano in dette decisioni;
- effettuare pagamenti o riconoscere altre utilità a collaboratori, fornitori, consulenti, o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre i Rappresentanti della Pubblica Amministrazione in errori di valutazione tecnico-economica sulla documentazione presentata dalla Società;
- omettere informazioni dovute alla Pubblica Amministrazione al fine di orientarne a proprio favore le decisioni;
- favorire, nei processi di assunzione e/o di acquisto, dipendenti, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti dietro specifica segnalazione dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione, in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per sé e/o per la Società;
- affidare incarichi ovvero corrispondere onorari o compensi a eventuali consulenti esterni, eludendo le regole per la scelta e per la congruità del corrispettivo che devono ispirarsi a criteri di chiarezza, giustificazione in relazione all'incarico e documentabilità, evitando di scegliere soggetti "vicini" a persone legate alla P.A. con conseguente possibilità di agevolare l'instaurazione/sviluppo di rapporti con la Società.

In questa fase, è necessario che tutti i soggetti che intervengono per conto della Società siano individuati e appositamente autorizzati.

Ciascuna fase rilevante nell'ambito della gestione dei rapporti con la P.A. deve risultare da apposita documentazione scritta.

Ciascuna struttura è responsabile dell'archiviazione e conservazione della documentazione prodotta anche in via telematica o elettronica nell'ambito delle attività relative alla presente fase.

I dipendenti coinvolti nei rapporti con la P.A. devono essere debitamente informati e sensibilizzati in ordine alle procedure adottate dalla Società e devono immediatamente segnalare al proprio responsabile e/o all'OdV qualunque tentativo di concussione o richiesta di indebiti vantaggi di cui dovesse essere destinatario o venire a conoscenza.

Tutta la corrispondenza destinata alla P.A. è preventivamente condivisa con le competenti strutture ed è successivamente controllata, in ordine a completezza, correttezza ed accuratezza delle informazioni trasmesse, da parte della struttura interessata.

Il Responsabile della struttura interessata dalla visita ispettiva deve individuare le risorse deputate a gestire i rapporti con i funzionari pubblici durante la loro permanenza presso la Società e di ogni accertamento ed eventuale prescrizione deve essere redatto apposita nota scritta sottoscritta dall'incaricato dalla Società, salvo che venga rilasciato dai funzionari pubblici apposito verbale che deve essere tempestivamente trasmesso al Responsabile della struttura interessata.

L'Amministratore e, nei casi rilevanti ai fini 231, l'OdV devono essere tempestivamente informati della visita ispettiva in atto e di eventuali prescrizioni o eccezioni rilevate dalla P.A.

La gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi con la P.A. prevede l'individuazione delle responsabilità di indirizzo e gestione delle singole fasi del processo in capo alle strutture della Società competenti per materia.

In ogni caso, devono essere chiaramente individuati i poteri relativi alla definizione delle transazioni, le facoltà di autonomia per la gestione del contenzioso nonché i presupposti per il conferimento di incarichi a legali esterni, da autorizzarsi da parte dell'Amministratore delegato.

Devono essere periodicamente svolte verifiche e monitoraggi sulle vertenze pendenti e sulla correttezza di tutti gli adempimenti connessi.

È fatto obbligo ai Destinatari che, per conto di Forit, intrattengano rapporti con l'autorità giudiziaria (nell'ambito di procedimenti di qualsiasi natura) di conformarsi alle regole comportamentali sopra descritte, in quanto applicabili anche a tali rapporti.

▪ ***Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati contro l'industria e il commercio (Art. 25 bis.1)***

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati contro l'industria e il commercio di cui all'art. 25 bis e bis 1 del D. Lgs. 231/2001.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- comportarsi secondo correttezza e buona fede e comunque, secondo i dettami del Codice Etico nei rapporti con i clienti e le imprese concorrenti;
- rapportarsi alle altre imprese (concorrenti, fornitrici e clienti) con trasparenza e chiarezza, non lasciando alcun aspetto rilevante inerente al rapporto privo di idonea spiegazione;
- porre attenzione ai titoli di proprietà intellettuale ed evitare ogni lesione in caso essi esistano e siano rilevanti nell'ambito di azione;
- specificare adeguatamente e per iscritto le caratteristiche dei beni compravenduti e notiziare, sempre per iscritto, di ogni modifica o variazione.

In via generale, è fatto espresso divieto di:

- adoperare violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di una industria o di un commercio;
- serbare, rapportandosi coi concorrenti, un comportamento caratterizzato da violenza o minaccia;
- porre in vendita o mettere comunque in circolazione prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati;
- consegnare all'acquirente una cosa per un'altra, o, comunque, una cosa diversa da quella pattuita o dichiarata;

- porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto;
- fabbricare o adoperare industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o, comunque, in violazione dello stesso.

I soggetti che si trovano a rapportarsi con clienti, fornitori o concorrenti devono, come detto, serbare un comportamento trasparente e volto alla massima chiarezza in ordine al rapporto commerciale o lavorativo in corso.

In caso sia necessario operare variazioni all'ordine effettuato o alla fornitura deve essere ciò previamente concordato per iscritto tra le parti.

Ove la variazione sia rilevante è necessario che venga interessato il responsabile della Struttura interessata, onde consentire di valutare i profili di rilievo.

In caso di contestazioni di terzi o di difformità rilevate internamente deve, parimenti, informarsi il responsabile della Struttura interessata.

Il responsabile della struttura, nonché direttamente il Destinatario, devono, poi, avvisare l'Amministratore Delegato e, in caso di rilievo ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, anche l'OdV ove si sia verificata una violazione rispetto ai comportamenti richiesti o a quelli vietati.

In caso di contestazioni sulla qualità o quantità dei beni compravenduti, o sulla violazione di titolo di proprietà intellettuale, o, in ultimo, sulla correttezza dei rapporti commerciali intrattenuti in generale, esse devono essere comunicate al Responsabile di struttura, all'Amministratore delegato e anche all'OdV.

▪ ***Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati in materia societaria (Art. 25 ter)***

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati societari di cui all'art. 25 *ter* del D.Lgs. 231/2001.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio e al pubblico un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge.

È fatto espresso divieto ai Destinatari di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilancio, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti al vero, ovvero predisporre comunicazioni sociali che non rappresentino in modo veritiero la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- restituire conferimenti o liberare dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere quote della Società, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere ad aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo quote per un valore inferiore al loro valore nominale;
- attuare comportamenti che impediscano, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, ovvero ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del socio e del Revisore contabile;
- promettere e/o offrire e/o corrispondere denaro o altre utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori ovvero a chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno di tali soggetti, affinché compiano od omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Inoltre, in conformità con le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 38/2017, la Società fa espresso divieto agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci, ai liquidatori, ovvero, a tutti coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno di tali soggetti, di ricevere, anche per interposta persona, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuta o accettarne la promessa, per compiere o accettare un atto in violazione degli obblighi del proprio ufficio e degli obblighi di fedeltà.

Per quanto attiene ai beni destinati ad omaggi e spese di rappresentanza, l'approvazione della richiesta di acquisto, il conferimento dell'incarico, il perfezionamento del contratto e l'emissione dell'ordine spettano esclusivamente a soggetti a ciò espressamente facoltizzati.

Tutte le erogazioni di fondi devono essere approvate da soggetti individuati e muniti dei necessari poteri.

Per quanto concerne gli omaggi e le spese di rappresentanza destinati, seppur in modo non esclusivo, ad esponenti della P.A. le procedure aziendali devono stabilire idonei limiti quantitativi rapportati al valore di tali omaggi/spese.

Per le sponsorizzazioni è necessaria una puntuale verifica del corretto adempimento della controprestazione, mediante acquisizione di idonea documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione della stessa.

Deve essere redatto apposito elenco dei beneficiari e dell'importo delle erogazioni ovvero degli omaggi distribuiti, con indicazione della data e/o delle occasioni di elargizione. Tale obbligo non si applica per gli omaggi riportanti il logo della Società.

▪ ***Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 25 quinquies)***

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto al reato di cui all'art. 25 *quinquies* del D.Lgs. 231/2001, che prevede l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro.

In via generale, è fatto obbligo a tutti i Destinatari a vario titolo coinvolti nella gestione delle risorse umane di:

- retribuire i dipendenti in modo proporzionato all'opera prestata;

- retribuire i dipendenti in modo conforme alla disciplina di settore e agli accordi collettivi nazionali o territoriali;
- rispettare l'orario di lavoro, il riposo, l'aspettativa e le ferie;
- verificare e, ove rilevate, porre rimedio tempestivo a violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- offrire condizioni di lavoro – e, se necessario e previsto, alloggiative – che non siano degradanti;
- applicare metodi di sorveglianza idonei e attenti alla dignità dei lavoratori.

In via generale, è fatto divieto a tutti i Destinatari a vario titolo coinvolti nella gestione delle risorse umane di:

- reclutare manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
 - utilizzare, assumere o impiegare manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
- ***Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose (Art. 25 septies)***

Forit promuove la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi connessi alle attività lavorative svolte nella propria sede richiedendo, a ogni livello aziendale, comportamenti responsabili e rispettosi delle procedure adottate in materia di sicurezza sul lavoro.

In via generale, è fatto obbligo a tutti i Destinatari, a vario titolo coinvolti nella gestione della sicurezza aziendale di dare attuazione, ciascuno per la parte di propria competenza, alle deleghe ricevute e alle procedure adottate in tale ambito, alle misure di prevenzione e di protezione predisposte a presidio dei rischi connessi alla sicurezza identificati nel Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito "DVR") e nel soprarichiamato Manuale della Qualità.

In particolare, per un'effettiva prevenzione dei rischi e in conformità agli adempimenti prescritti dal D.Lgs. 81/2008 come successivamente modificato e integrato, nonché in coerenza con la ripartizione di ruoli, compiti e responsabilità in materia di sicurezza, è fatta espressa richiesta:

- ai soggetti aziendali (Datore di Lavoro, Delegato del Datore di Lavoro per la Sicurezza ex art. 16 D.Lgs. 81/2008, Dirigenti) e alle Direzioni e Funzioni aziendali a vario titolo coinvolte nella gestione della sicurezza di svolgere i compiti loro attribuiti dalla Società in tale materia nel rispetto delle deleghe ricevute, delle misure di prevenzione adottate e delle procedure aziendali esistenti, avendo cura di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività, sia esposto a rischi connessi alla sicurezza,
- ai soggetti nominati dalla Società o eletti dal personale ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (quali ad es. il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, gli Incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo; gli Addetti al Primo Soccorso, il Medico competente, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) di svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel sistema sicurezza adottato dalla Società;
- ai Preposti di vigilare sulla corretta osservanza, da parte di tutti i lavoratori, delle misure e delle procedure di sicurezza adottate dalla Società, segnalando eventuali

carenze o disallineamenti del sistema sicurezza, nonché comportamenti ad esso contrari;

- a tutti i dipendenti di aver cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone che hanno accesso alle strutture della Società, e di osservare le misure, le procedure di sicurezza e le istruzioni aziendali.

Ogni comportamento contrario alle regole di sicurezza sul lavoro adottate dalla Società è sanzionato, nell'ambito di un procedimento disciplinare conforme alle previsioni della normativa in materia di rapporti di lavoro.

- ***Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di autoriciclaggio (Art. 25 octies), nonché di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25 octies. 1)***

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto alla commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio:

- rispettare le norme in tema di trasparenza;
- garantire l'attuazione del principio di segregazione dei compiti e delle funzioni anche attraverso la predisposizione di specifiche procedure;
- garantire la tracciabilità e la documentabilità di tutte le operazioni effettuate, prevedendo specifici obblighi di archiviazione;
- prevedere che le attività a rischio prevedano i necessari controlli gerarchici, che devono essere tracciati/documentati;
- utilizzo nelle transazioni del sistema bancario e protocollo per la gestione delle *business key* aziendali;
- selezione dei fornitori secondo criteri predefiniti di trasparenza, qualità ed economicità nonché in funzione del rischio antiriciclaggio;
- accertamento della onorabilità e affidabilità dei fornitori e dei partner in affari (commerciali e finanziari), attraverso l'acquisizione di informazioni sul legale rappresentante, sugli amministratori e sui soci, in base alla tipologia societaria, nonché acquisizione di dati pubblici inerenti indici di pregiudizialità (es. protesti, pendenza di procedure concorsuali);
- verifica periodica dell'allineamento delle condizioni applicate con i fornitori e *partner* in affari (commerciali e finanziari), alle condizioni di mercato;
- verifica della provenienza di denaro, beni o altre utilità impiegate nell'attività economica, finanziaria e imprenditoriale della società;
- verifica periodica del corretto assolvimento degli adempimenti tributari, anche a mezzo informative all'OdV da parte del Revisore della società.

La Società fa inoltre espresso divieto di:

- trasferire a qualsiasi titolo, se non per il tramite di banche o istituti di moneta elettronica o Poste Italiane S.p.A., denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore a quello previsto dalla vigente normativa;

- emettere assegni bancari e postali per importi pari o superiori a quello previsto dalla vigente normativa che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- girare per l'incasso assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente a soggetti diversi da banche o Poste Italiane S.p.A.;
- effettuare pagamenti e/o trasferimenti di denaro su conti correnti cifrati, anonimi o aperti presso istituti di credito privi di insediamento fisico;
- effettuare pagamenti in contanti o in natura salvo non siano di modica entità;
- impiegare o trasferire, in attività economiche o finanziarie della società, denari o beni di cui non sia stata tracciata, preventivamente, la provenienza;
- acquistare beni e/o servizi a fronte del pagamento di corrispettivi inferiori rispetto al valore di mercato del bene o del servizio.

Per quanto riguarda specificamente la gestione dei flussi e dei movimenti finanziari, le strutture aziendali coinvolte sono tenute ad agire secondo i principi di trasparenza, correttezza e tracciabilità, nel rispetto della normativa vigente in materia fiscale, societaria e contributiva.

Allo scopo di consentire il controllo sugli assetti ed i flussi economici, patrimoniali e finanziari, Forit si è dotata di un sistema di rilevazione contabile che consente la tracciabilità delle attività attraverso un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli e si possa così facilmente individuare chi ha autorizzato l'operazione, chi l'abbia materialmente effettuata, chi abbia provveduto alla sua registrazione e chi abbia effettuato un controllo sulla stessa.

Con particolare riferimento ai flussi finanziari, gli elementi specifici di controllo sono così di seguito rappresentati:

- articolazione dei flussi informativi e decisionali coerenti con il sistema di procure, deleghe e poteri autorizzativi;
- esistenza di attori diversi operanti nelle differenti fasi/attività del processo;
- verifica anche preventiva dei rapporti contrattuali, al fine di accertarne legalità ed effettività in ogni sua parte;
- i pagamenti sono consentiti dietro richiesta, fondata e coerente con un'obbligazione debitamente formalizzata ed effettivamente contratta, inerente all'oggetto di Forit, così da avere ragionevole certezza circa l'esistenza e l'ammontare del debito, nonché dell'identità del creditore e destinatario del pagamento;
- controllo sull'effettuazione del pagamento;
- gli atti e le singole fasi del processo che portano al pagamento devono essere documentati e tracciati;
- il pagamento deve avvenire all'esaurimento dei controlli previsti dal processo di autorizzazione;
- riconciliazioni a consuntivo quanto ai corsi finanziati;
- articolazione dei flussi informativi e decisionali (procedure) coerenti con il sistema di procure, deleghe e poteri autorizzativi;
- esistenza di attori diversi operanti nelle differenti fasi/attività del processo;
- attribuzione di codici di contabilità identificativi dei corsi/commesse finanziati;
- programmazione e predisposizione di corsi solo a seguito di verifica in coerenza con i requisiti del bando;
- registrazione delle presenze e raccolta dei dati di spesa finanziata verificate, documentate ed archiviate;

- predisposizione di controlli frazionati durante il processo;
- documentazione dell'esito dei controlli;
- predisposizione ed invio di resoconti e rendiconti solo all'esaurimento dei controlli formali e sostanziali e inerenza e congruità;
- adozione di misure di sicurezza dei sistemi informatici.

L'effettuazione dei pagamenti deve avvenire mediante il coinvolgimento di almeno due distinte funzioni aziendali, l'addetto a tale attività nonché il Presidente e il Direttore generale.

Il rimborso, in favore dei dipendenti, di costi e/o spese dagli stessi anticipati per ragioni di servizio, può avvenire solo a fronte della esibizione di documentazione attestante l'effettivo sostenimento della spesa, la data, il fornitore e la causale della spesa sostenuta.

Il pagamento delle competenze da liquidarsi in favore di consulenti esterni avviene con l'apposizione di un visto da parte del responsabile dell'area a favore della quale è stata prestata l'attività.

Le operazioni per cassa sono demandate esclusivamente all'organo amministrativo o a persona da esso espressamente e formalmente designata.

In ogni caso, devono essere limitati i prelevamenti di somme sui conti correnti bancari o postali della Società, preferendo, come mezzo di pagamento, l'utilizzo di strumenti tracciati.

Le prestazioni indicate sulle fatture ricevute, sugli ordini inviati, sui pagamenti in entrata e in uscita, e sui movimenti di cassa devono essere oggetto di accurato e costante controllo da parte del responsabile amministrativo previamente individuato.

Con ulteriore riferimento alle attività di gestione dei pagamenti:

- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di trasferimenti di importi di denaro di rilevante entità;
- assicurare, in caso di pagamenti a favore di soggetti terzi tramite bonifico bancario, il rispetto di tutti i passaggi autorizzativi relativi alla predisposizione, validazione ed emissione del mandato di pagamento, nonché della registrazione a sistema della relativa distinta;
- operare nel rispetto delle rispettive procedure per quanto riguarda i pagamenti con Carta di Credito, oltre che nel rispetto dei poteri conferiti in tale ambito;
- in caso di pagamento a carico della società a mezzo di carta di credito, impiegare esclusivamente la carta di credito aziendale o altro strumento comunque intestato alla Società o a persona fisica in sua rappresentanza;
- assicurare che tutti i pagamenti riferiti ad acquisti realizzati dalla Società vengano effettuati a fronte dell'inserimento a sistema della fattura corrispondente dal personale dell'Area contabilità a ciò debitamente autorizzato, previa verifica della regolarità formale e della congruità del pagamento con il contratto/ordine d'acquisto corrispondente;
- assicurare un adeguato sistema di segregazione dei poteri autorizzativi, di controllo ed esecutivi in relazione alla gestione dei pagamenti delle fatture e alle modalità di predisposizione ed approvazione delle relative distinte di pagamento.

Ancora, con specifico riferimento alle fattispecie di reato di cui all'art. 25-*octies* 1 del D.Lgs. (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti), è fatto divieto ai destinatari del Modello di:

- usare in modo illegittimo carte di credito o carte di pagamento lecite o illecite che sia la loro provenienza - al fine di realizzare un profitto;
- possedere, cedere o acquisire tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Infine, la Società deve utilizzare appositi canali informativi, verso l'Amministratore e verso l'OdV, in relazione a tutti i rilievi e le osservazioni compiute dai soggetti tenuti alla predisposizione e al controllo delle scritture contabili e degli adempimenti fiscali della Società.

A questo proposito, le scritture contabili, la documentazione relativa agli audit interni e la documentazione di supporto alla stesura del bilancio e agli adempimenti fiscali devono essere accuratamente conservati.

Forit si è dotata di specifici protocolli, tra i quali quelli volti a regolamentare:

- la tenuta della contabilità e la predisposizione dei bilanci;
- la gestione della cassa;
- la gestione del marketing, delle regalie e delle sponsorizzazioni;
- la gestione degli approvvigionamenti e dei pagamenti;
- la gestione del personale e del pagamento di salari e stipendi;
- la gestione dei servizi informativi e l'uso dei sistemi informativi;
- la gestione del ciclo attivo, dei corsi e dei finanziamenti pubblici.

Laddove Forit assuma commesse pubbliche o contributi pubblici, si adegua alle disposizioni contenute nell'art. 3 L. 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i. sempre ai fini del controllo e verifica Forit si dota di un budget annuale di spesa. Le spese sono tutte effettuate dopo un controllo di coerenza con il bilancio preventivo.

- ***Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25 decies)***

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'art. 25 *decies* del D.Lgs. 231/2001.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dagli organi di polizia giudiziaria e dall'autorità giudiziaria inquirente e giudicante, fornendo tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente utili;
- mantenere, nei confronti degli organi di polizia giudiziaria e dell'autorità giudiziaria, un comportamento disponibile e collaborativo in qualsiasi situazione.

È fatto espresso divieto ai Destinatari di ricorrere a minacce oppure promettere, offrire o concedere un'indebita utilità per indurre chi può avvalersi della facoltà di non rispondere nel procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere false dichiarazioni all'autorità giudiziaria, con l'intento di ottenere una pronuncia favorevole alla Società o determinare il conseguimento di altro genere di vantaggio.

- ***Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati ambientali (Art. 25 undecies)***

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati ambientali di cui all'art. 25 *undecies* del D.Lgs. 231/2001.

In via generale, a tutto il personale della Società e alle ditte terze che operano presso o per conto della stessa, è fatto divieto di:

- porre in essere condotte finalizzate a violare le prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti, delle fonti emmissive, degli scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e di inquinamento del suolo e del sottosuolo;
- falsificare o alterare le comunicazioni ambientali nei confronti della Pubblica Amministrazione, ivi compresi i dati e le informazioni relative alle emissioni in atmosfera da comunicare alle Autorità di controllo (e.g., ARPA, Amministrazione Provinciale);
- abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti ed immetterli, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- condurre l'attività di gestione dei rifiuti in mancanza di un'apposita autorizzazione per il loro smaltimento e recupero, ovvero in caso di autorizzazione revocata o sospesa;
- miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi (oppure rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi);
- violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti;
- falsificare/alterare, e/o compilare i certificati di analisi dei rifiuti riportando informazioni non corrette e/o veritiere sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi, anche con riferimento al SISTRI – Area Movimentazione;
- effettuare o concorrere in attività organizzate dirette al traffico illecito di rifiuti;
- impedire l'accesso agli insediamenti da parte di soggetti incaricati del controllo;
- effettuare scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata;
- violare l'obbligo di prevedere, al verificarsi di un evento potenziale in grado di contaminare il sito, alla messa in opera di misure di prevenzione e bonifica necessarie, fornendo tempestiva comunicazione alle autorità competenti.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione sugli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza presunte situazioni di irregolarità o di non conformità eventualmente riscontrate.

▪ ***Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto al reato di impiego di lavoratori subordinati irregolari (Art. 25 duodecies)***

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto al reato di cui all'art. 25 *duodecies* del D.Lgs. 231/2001. Con riferimento a tale area di rischio si richiamano i principi di cui al Manuale della qualità e che costituisce parte integrante del presente Modello.

Il personale della Società e delle ditte terze che operano presso o per conto della stessa, deve essere regolarmente presente sul territorio nazionale.

In via generale, è fatto divieto a tutti i Destinatari a vario titolo coinvolti nella gestione delle risorse umane di:

- assumere, a tempo determinato o indeterminato, lavoratori subordinati o somministrati per il tramite di agenzie interinali, privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto;
- stipulare contratti di affidamento di servizi con società o soggetti terzi il cui personale sia irregolarmente presente sul territorio italiano;

- promuovere, dirigere, finanziare, o effettuare il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compiere altri atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato o di un altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente;
- favorire la permanenza di stranieri irregolari sul territorio dello Stato, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di irregolarità.

A questi fini, Forit adotta la seguente procedura in materia di gestione del rapporto di lavoro subordinato:

- divieto di assunzione o impiego, in qualsiasi forma, di persone provenienti da paesi terzi, i quali non siano in regola con il permesso di soggiorno in Italia;
- divieto di assunzione o impiego, in qualsiasi forma, di lavoratori minori in età non lavorativa;
- adozione di misure di riconoscimento del personale (*badge* identificativi).

▪ ***Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto al reato di istigazione e incitamento al razzismo e alla xenofobia (Art. 25 terdecies)***

I seguenti principi comportamentali di carattere generale si applicano ai Destinatari del Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto al reato di istigazione e incitamento al razzismo e alla xenofobia di cui all'art. 25 *terdecies* del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, è fatto loro divieto di:

- propagandare idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istigare a commettere o commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- istigare a commettere o commettere atti di violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- approvare e/o diffondere policy, comunicazioni esterne o interne che istighino o incitino al razzismo e xenofobia e da cui possa derivare un concreto pericolo di diffusione di tali gravi forme di intolleranza;

Inoltre, la Società di dovrà assicurare che le società terze di recruiting o somministrazione rispettino i principi e i protocolli previsti in questa parte speciale.

Si richiede, pertanto a tutti i Destinatari del Modello il rispetto dei principi espressi nei rapporti interpersonali dal Codice Etico (o di comportamento), adottato dalla Società e parte integrante del Modello.

▪ ***Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati tributari (Art. 25 quinquiesdecies)***

I seguenti principi comportamentali di carattere generale si applicano ai Destinatari del Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati tributari di cui all'art. 25 *quinquiesdecies* del D.Lgs. 231/2001.

Reati tributari rilevanti ai fini della responsabilità della persona giuridica:

- a. Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000);
- b. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3);
- c. Emissione di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8);
- d. Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10);
- e. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).

Reati tributari rilevanti se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo superiore a dieci milioni di euro:

- a. Dichiarazione infedele (art. 4);
- b. Omessa dichiarazione (art. 5);
- c. Indebita compensazione (art. 10 *quater*).

L'elenco dei reati rilevanti ai nostri fini pone in evidenza che debbano essere oggetti di particolare controllo:

- Acquisti (rispetto all'art. 2)
- Vendite (rispetto all'art. 8)
- Contabilità e bilancio (artt. 3, 4 e 10)
- Amministrazione e finanza (artt. 5, 10 e 10-*quater*).

Ai Destinatari, pertanto, è fatto divieto di utilizzare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, emetterli, presentare dichiarazione fiscale alterando artificiosamente il risultato della stessa, occultare o distruggere la contabilità o i documenti comunque rilevanti per la stessa, nonché, presentare dichiarazione fiscale non veritiera, ometterla od operare pagamenti verso l'Erario in compensazione mediante crediti inesistenti o non spettanti.

Rispetto, invece, ai comportamenti richiesti per prevenire quanto sopra, si osserva quanto segue.

Alla conclusione e sottoscrizione del contratto, ad ogni rinnovo dello stesso e comunque con cadenza annuale, il fornitore dovrà rilasciare:

- una visura aggiornata;
- gli ultimi due bilanci depositati;
- un'autocertificazione con la quale l'amministratore attesti: l'assenza di procedure concorsuali, conflitti di interesse, procedimenti penali cui sia sottoposto o per i quali sia intervenuta sentenza di condanna, l'assenza di misure patrimoniali applicate in virtù delle leggi antimafia, nonché l'assenza di collegamenti, diretti o indiretti, con appartenenti ad associazioni mafiose; inoltre, l'adempimento degli obblighi dichiarativi ed il versamento delle imposte.

Con cadenza semestrale l'ufficio di gestione e controllo opera una verifica contabile a campione con riferimento alle commesse di maggior valore: in particolare, deve essere operata una riconciliazione fra la valorizzazione del magazzino e il processo di vendita. Deve poi essere verificata l'emissione del documento fiscale, la registrazione di esso nelle scritture e incasso del prezzo.

Con cadenza semestrale l'ufficio di gestione e controllo opera un controllo contabile a campione con riferimento alle commesse di maggior valore: in particolare, deve essere operata una riconciliazione fra la valorizzazione del magazzino e il processo di acquisto. Deve poi essere verificata la ricezione del documento fiscale, la registrazione del medesimo e il pagamento del prezzo.

Con cadenza trimestrale la società di revisione e controllo procede al controllo delle scritture contabili verificandone la corretta rilevazione dei fatti di gestione.

Con cadenza almeno trimestrale l'ufficio contabilità procede alla verifica delle pendenze fiscali e ne gestisce ordinariamente le adempienze. Il pagamento viene demandato all'ufficio tesoreria.

L'elenco dei reati rilevanti sopra citati pone in evidenza che debbano essere oggetti di particolare controllo le seguenti aree:

- acquisti (rispetto all'art. 2)
- vendite (rispetto all'art. 8)
- contabilità e bilancio (artt. 3, 4 e 10)
- amministrazione e finanza (artt. 5, 10 e 10 *quater*).

A questi fini, si suggerisce:

- Acquisti: - verifica del fornitore: esistenza, struttura, attrezzature, dipendenti, sito aziendale, individuazione soggetti legittimati, contratti ed ordini, documentazione, verifica pagamenti; - verifica beni acquistati, documenti di accompagnamento, collocazione a magazzino e gestione contabile magazzino;
- Vendite: - verifica del cliente (v. sopra); - verifica beni venduti (v. sopra);
- Contabilità e bilancio: - verifica operazioni incidenti su conto economico e riflessi fiscali (effettività parti contraenti, documentazione, pagamenti); - verifica acquisti e vendite e registrazioni contabili; - verifica tenuta scritture contabili e documenti obbligatori;
- Amministrazione e finanza: - predisposizione documenti per dichiarazioni fiscali; - verifica tenuta scritture contabili e documenti obbligatori; - verifica debiti fiscali e operazioni vendita beni patrimoniali.

SEZIONE TERZA

3. ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 231/2001 richiede, quale condizione per beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sull'osservanza e funzionamento del Modello, curandone il relativo aggiornamento, sia affidato ad un Organismo di Vigilanza interno all'ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso affidati.

Il Decreto richiede che l'Organismo di Vigilanza svolga le sue funzioni al di fuori dei processi operativi della Società, riferendo periodicamente all'Organo di amministrazione, svincolato da ogni rapporto gerarchico con lo stesso e con i singoli responsabili delle Direzioni/Funzioni.

In ossequio alle prescrizioni del D.Lgs. 231/2001, alle indicazioni espresse dalle Linee Guida di Confindustria e agli orientamenti della giurisprudenza formati in materia, Forit ha nominato, con delibera del 30/1/2023, l'Organismo di Vigilanza collegiale, composto da tre componenti (due esterni ed uno interno alla Società), che viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e a questo direttamente riporta.

La composizione dell'Organismo di Vigilanza è stata definita in modo da garantire i seguenti requisiti:

- **Autonomia e indipendenza**: detto requisito è assicurato dalla composizione collegiale e dall'attività di *reporting* direttamente al Presidente e Direttore Generale, senza tuttavia vincolo di subordinazione gerarchica rispetto a detto organo;
- **Professionalità**: requisito questo garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e pratiche, di cui dispongono i componenti dell'Organismo di Vigilanza (in particolare, conoscenze giuridiche, dei principi e delle tecniche di controllo e di monitoraggio);

- Continuità d'azione: con riferimento a tale requisito, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello da parte dei Destinatari, a curarne l'attuazione e l'aggiornamento, rappresentando un riferimento costante per tutto il personale della Società.

3.1. DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA

L'Organismo di Vigilanza resta in carica un anno, con possibilità di rinnovo. La scelta della composizione dell'Organismo di Vigilanza è operata tra soggetti in possesso di un profilo etico e professionale di indiscutibile valore e che non devono essere in rapporti di coniugio o parentela entro il quarto grado con i Consiglieri di Amministrazione. La composizione dell'Organismo di Vigilanza può essere variata con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza dipendenti della Società e professionisti esterni. Detti ultimi non debbono avere con la Società rapporti tali da integrare ipotesi di conflitto di interessi e da pregiudicarne l'indipendenza.

I compensi dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, sia interni che esterni alla Società, non costituiscono ipotesi di conflitto di interessi.

Non può essere nominato componente dell'Organismo di Vigilanza, e, se nominato decade, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato, ancorché con condanna non definitiva, ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ovvero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva o con sentenza di patteggiamento, per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

I componenti che abbiano un rapporto di lavoro subordinato con la Società decadono automaticamente dall'incarico, in caso di cessazione di detto rapporto e indipendentemente dalla causa di interruzione dello stesso.

Costituiscono giusta causa di revoca dei componenti:

- l'omessa comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un conflitto di interessi che impedisca il mantenimento del ruolo di componente dell'Organismo stesso;
- la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza;
- per i componenti legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, l'avvio di un procedimento disciplinare per fatti da cui possa derivare la sanzione del licenziamento.

Qualora la revoca avvenga senza giusta causa, il componente revocato potrà chiedere di essere immediatamente reintegrato in carica.

Costituiscono invece causa di decadenza dell'intero Organismo di Vigilanza:

- l'accertamento di un grave inadempimento da parte dell'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei propri compiti;
- la sentenza di condanna della Società, anche non divenuta irrevocabile, ovvero una sentenza di patteggiamento, ove risulti dalla sentenza l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Ciascun componente può recedere in ogni momento dall'incarico con preavviso scritto di almeno 30 giorni, da comunicarsi al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo di raccomandata A.R., che riferirà in Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza provvede a disciplinare in autonomia le regole per il proprio funzionamento in un apposito Regolamento, in particolare definendo le modalità operative per l'espletamento delle funzioni ad esso rimesse. Il Regolamento è successivamente trasmesso al Consiglio di Amministrazione per la relativa presa d'atto.

3.2. POTERI E FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

- vigilare sulla diffusione all'interno della Società della conoscenza, della comprensione e dell'osservanza del Modello;
- vigilare sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari;
- vigilare sulla validità e adeguatezza del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati in ambito aziendale;
- verificare l'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- vigilare sull'attuazione e sull'osservanza del Modello nell'ambito delle aree di attività potenzialmente a rischio di reato;
- segnalare alla Società l'opportunità di aggiornare il Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.
- verificare l'adeguatezza e la funzionalità dei canali informativi e di segnalazione predisposti in applicazione della disciplina di settore e, in particolare, a seguito all'adeguamento alle previsioni del d.lgs. n. 24 del 2023.

Nello svolgimento di dette attività, l'Organismo provvederà ai seguenti adempimenti:

- coordinarsi e collaborare con le Direzioni/Funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività aziendali identificate nel Modello a rischio reato;
- verificare l'istituzione e il funzionamento di specifici canali informativi "dedicati" (es. indirizzo di posta elettronica, numero di fax), diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo;
- effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o su atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività aziendale individuate a potenziale rischio di reato;
- verificare l'effettivo svolgimento delle iniziative di informazione e formazione sul Modello intraprese dalla Società;
- segnalare immediatamente all'Amministratore eventuali violazioni del Modello, ritenute fondate, da parte di figure apicali della stessa;
- segnalare immediatamente eventuali violazioni del Modello, ritenute fondate, da parte dell'Amministratore stesso.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, l'Organismo è dotato dei poteri di seguito indicati:

- emanare disposizioni e ordini di servizio intesi a regolare le proprie attività e predisporre e aggiornare l'elenco delle informazioni che devono pervenirgli dalle Direzioni/Funzioni aziendali;
- accedere, senza autorizzazioni preventive, a ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni allo stesso attribuite dal D.Lgs. 231/2001;
- disporre che i responsabili delle Direzioni/Funzioni aziendali, e in ogni caso tutti i Destinatari, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello.

Per un miglior svolgimento delle proprie attività, l'Organismo può delegare uno o più compiti specifici a singoli suoi componenti, che li svolgeranno in nome e per conto dell'Organismo stesso. In merito ai compiti delegati, la responsabilità da essi derivante ricade sull'Organismo nel suo complesso.

Il Consiglio di Amministrazione della Società assegna all'Organismo di Vigilanza un *budget* di spesa annuale nell'importo proposto dall'Organismo stesso e, in ogni caso, adeguato rispetto alle funzioni ad esso rimesse. L'Organismo delibera in autonomia le spese da sostenere nel rispetto dei poteri di firma aziendali e, in caso di spese eccedenti il *budget*, dovrà essere autorizzato direttamente dall'Amministratore delegato.

3.3. REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Come sopra già anticipato, al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente con il Consiglio di Amministrazione della Società.

Segnatamente, l'Organismo di Vigilanza riferisce Consiglio di Amministrazione lo stato di fatto sull'attuazione del Modello e gli esiti dell'attività di vigilanza svolta con le seguenti modalità:

- periodicamente, e senza particolari formalità, per garantire un costante allineamento con il vertice aziendale in merito alle attività svolte;
- con cadenza annuale, attraverso una relazione scritta, nella quale vengano illustrate le attività di monitoraggio svolte dall'Organismo stesso, le criticità emerse e gli eventuali interventi correttivi o migliorativi opportuni per l'implementazione del Modello;
- occasionalmente nei confronti del Collegio Sindacale, ove ne ravvisi la necessità, in relazione a presunte violazioni poste in essere dai vertici aziendali o dai componenti del Consiglio di Amministrazione, potendo ricevere dal Revisore richieste di informazioni o di chiarimenti in merito alle suddette presunte violazioni.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento sia dal Consiglio di Amministrazione che dal Revisore dei conti e, a sua volta, potrà richiedere a tale organo di essere sentito qualora ravvisi l'opportunità di riferire su questioni inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello o in relazione a situazioni specifiche

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, nonché al fine di un completo e corretto esercizio dei propri compiti, l'Organismo ha inoltre facoltà di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti aventi le principali responsabilità operative.

3.4. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il D.Lgs. 231/2001 enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza da parte delle Direzioni/Funzioni della Società, diretti a consentire all'Organismo stesso lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza e di verifica.

A tale proposito devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- su base periodica, informazioni, dati, notizie e documenti che costituiscano deroghe e/o eccezioni rispetto alle procedure aziendali, previamente identificati dall'Organismo di Vigilanza e da quest'ultimo formalmente richiesti alle singole Direzioni/Funzioni (c.d. flussi informativi), secondo le modalità e le tempistiche definite dall'Organismo medesimo;
- nell'ambito delle attività di verifica dell'Organismo di Vigilanza, ogni informazione, dato, notizia e documento ritenuto utile e/o necessario per lo svolgimento di dette verifiche, previamente identificati dall'Organismo e formalmente richiesti alle singole Direzioni/Funzioni;

- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia natura, attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio-reato, nonché il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano essere utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo (c.d. segnalazioni). A tale riguardo, i Destinatari devono, infatti, riferire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione relativa a comportamenti che possano integrare violazione delle prescrizioni del Decreto e/o del Modello, nonché specifiche fattispecie di reato.

In particolare, la Società ha istituito canali dedicati di comunicazione per la consultazione dell'Organismo di Vigilanza che consistono in un indirizzo di posta elettronica (odv@foritgroup.it), reso noto al personale aziendale, al quale potranno essere inviate le eventuali segnalazioni.

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni e potrà svolgere ogni attività utile alla verifica dei fatti comunicati; inoltre, in caso emergano fatti – confermati – di rilievo l'OdV:

- per le violazioni realizzate dal personale dipendente, ne dà immediata comunicazione per iscritto alla Direzione/Funzione aziendale competente per l'avvio delle conseguenti azioni disciplinari;
- per violazioni del Modello, ritenute fondate, da parte di figure dirigenziali e/o apicali della Società, ne dà immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione;
- per violazioni del Modello, ritenute fondate, da parte dell'Amministratore delegato della Società, adotta gli opportuni provvedimenti tra i quali, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci affinché valuti l'eventuale revoca delle deleghe conferite all'Amministratore delegato.

Il presidente dell'OdV, inoltre, gestisce i canali di segnalazione ex d.lgs. n. 24 del 2023 (cd. *whistleblowing*) e, quindi, osserva le previsioni di tale decreto nella gestione di tali flussi che, ove consentano di verificare violazioni, ne darà informazione all'OdV, che procederà come poc'anzi elencato.

Oltre alle informazioni sopra indicate, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le notizie concernenti:

- *report*, a cura della competente Direzione/Funzione aziendale, su tutte le attività di controllo e/o vigilanza sulla Società ad opera di qualunque organo della Pubblica Amministrazione;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento della Società o di soggetti apicali, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per reati ricompresi nel D.Lgs. 231/2001 e posti presuntivamente in essere nello svolgimento delle mansioni lavorative;
- modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, modifiche statutarie o dell'organigramma aziendale e di quello della sicurezza sul lavoro;
- gli esiti delle eventuali azioni intraprese a seguito di segnalazione scritta dell'Organismo di Vigilanza di accertata violazione del Modello, l'avvenuta irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione del Modello, nonché i provvedimenti di archiviazione con le relative motivazioni;
- segnalazione di infortuni gravi (omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, in ogni caso qualsiasi infortunio con prognosi superiore ai 40 giorni) occorsi a dipendenti, collaboratori di Forit, e più genericamente a tutti coloro che abbiano accesso alle strutture della Società.

L'Organismo, con il supporto della Società, definisce le modalità di trasmissione di tali informazioni, dandone comunicazione alle Direzioni/Funzioni tenute al relativo invio.

L'omesso invio di informazioni all'Organismo di Vigilanza integra violazione del presente Modello.

SEZIONE QUARTA

4. SISTEMA SANZIONATORIO

La definizione di un sistema sanzionatorio, applicabile in caso di violazione delle disposizioni del presente Modello, costituisce condizione necessaria per garantire l'efficace attuazione del Modello stesso, nonché presupposto imprescindibile per consentire alla Società di beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'instaurazione e dagli esiti di un procedimento penale eventualmente avviato nei casi in cui la violazione integri un'ipotesi di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto tra l'autore della violazione e la Società, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore.

In generale, le violazioni possono essere ricondotte ai seguenti comportamenti e classificate come segue:

- a) comportamenti che integrano una mancata attuazione colposa delle prescrizioni del Modello, ivi comprese direttive, procedure o istruzioni aziendali;
- b) comportamenti che integrano una trasgressione dolosa delle prescrizioni del Modello, tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e la Società in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;
- c) comportamenti che integrano atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti di *whistleblower* per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione e comportamenti, connotati da dolo o colpa grave, volti alla presentazione di segnalazioni infondate

Il procedimento sanzionatorio è in ogni caso rimesso alla funzione e/o agli organi societari competenti.

▪ **Sanzioni per il personale dipendente**

In relazione al personale dipendente, la Società deve rispettare i limiti di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e le previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile, sia con riguardo alle sanzioni comminabili che alle modalità di esercizio del potere disciplinare.

L'inosservanza - da parte del personale dipendente - delle disposizioni del Modello, e di tutta la documentazione che di esso forma parte, costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 cod. civ. e illecito disciplinare.

Più in particolare, l'adozione, da parte di un dipendente della Società, di un comportamento qualificabile, in base a quanto indicato al comma precedente, come illecito disciplinare, costituisce inoltre violazione dell'obbligo del lavoratore di eseguire con la massima diligenza i compiti allo stesso affidati, attenendosi alle direttive della Società, così come previsto dal vigente CCNL applicabile.

Al personale dipendente possono essere comminate le seguenti sanzioni:

- i) rimprovero verbale;
- ii) ammonizione scritta;
- iii) multa in misura non eccedente l'importo di tre ore della normale retribuzione;
- iv) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo massimo di tre giorni;
- iv) licenziamento.

Al fine di evidenziare i criteri di correlazione tra le violazioni e i provvedimenti disciplinari si precisa che:

- i) incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale il dipendente che:
 - violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice Etico o adottati, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
- ii) incorre nel provvedimento disciplinare dell'ammonizione scritta il dipendente che:
 - risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale;
 - violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice Etico o adottati, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;
- iii) incorre nel provvedimento disciplinare della multa in misura non eccedente l'importo di tre ore della normale retribuzione colui che:
 - risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l'ammonizione scritta;
 - per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l'efficacia del Modello con comportamenti quali:
 - l'inosservanza dell'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza;
 - la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel Modello, nell'ipotesi in cui riguardino un procedimento o rapporto in cui è parte la Pubblica Amministrazione;
- iv) incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di tre giorni il dipendente che:
 - risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa non eccedente l'importo di tre ore della normale retribuzione;
 - violi le disposizioni concernenti i poteri di firma e il sistema delle deleghe attribuite con riguardo ad atti e documenti rivolti alla Pubblica Amministrazione;
 - effettui false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello e del Codice Etico;
- v) incorre nel provvedimento disciplinare del licenziamento il dipendente che:
 - eluda fraudolentemente le prescrizioni del Modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti nel D.Lgs. 231/2001;
 - violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

La Società non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza il rispetto delle procedure previste nel CCNL applicabile per le singole fattispecie.

I principi di correlazione e proporzionalità tra la violazione commessa e la sanzione irrogata sono garantiti dal rispetto dei seguenti criteri:

- gravità della violazione commessa;
- mansione, ruolo, responsabilità e autonomia del dipendente;

- prevedibilità dell'evento;
- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- comportamento complessivo dell'autore della violazione, con riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari nei termini previsti dal CCNL applicabile;
- altre particolari circostanze che caratterizzano la violazione.

L'esistenza di un sistema sanzionatorio connesso al mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Modello, e nella documentazione che di esso forma parte, deve essere necessariamente portato a conoscenza del personale dipendente attraverso i mezzi ritenuti più idonei dalla Società.

▪ ***Sanzioni per i lavoratori subordinati con la qualifica di dirigenti***

L'inosservanza - da parte dei dirigenti - delle disposizioni del Modello, e di tutta la documentazione che di esso forma parte, ivi inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e di controllo sui comportamenti dei propri collaboratori, determina l'applicazione delle sanzioni di cui alla contrattazione collettiva per le altre categorie di dipendenti, nel rispetto degli artt. 2106, 2118 e 2119 cod. civ., nonché dell'art. 7 della Legge 300/1970.

In via generale, al personale dirigente possono essere comminate le seguenti sanzioni:

- i) sospensione dal lavoro;
- ii) risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.

L'accertamento di eventuali violazioni, nonché dell'inadeguata vigilanza e della mancata tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza, potranno determinare a carico dei lavoratori con qualifica dirigenziale, la sospensione a titolo cautelare dalla prestazione lavorativa, fermo il diritto del dirigente alla retribuzione, nonché, sempre in via provvisoria e cautelare per un periodo non superiore a tre mesi, l'assegnazione ad incarichi diversi nel rispetto dell'art. 2103 cod. civ.

Nei casi di gravi violazioni, la Società potrà procedere alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro senza preavviso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2119 cod. civ.

▪ ***Sanzioni per i collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza***

L'inosservanza - da parte dei collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza delle figure apicali della Società - delle disposizioni Modello, ivi inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza determina, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, ferma restando la facoltà della Società di richiedere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di detti comportamenti, inclusi i danni causati dall'applicazione delle misure sanzionatorie previste dal D.Lgs. 231/2001.

▪ ***Misure nei confronti dell'Amministratore***

In caso di violazione accertata delle disposizioni del Modello, ivi incluse quelle della documentazione che di esso forma parte, da parte dell'Amministratore, l'Organismo di Vigilanza assume o promuove le iniziative più opportune e adeguate, in relazione alla gravità della violazione rilevata e conformemente ai poteri previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto sociale.

In particolare, in caso di violazione delle disposizioni del Modello, ivi incluse quelle della documentazione che di esso forma parte, ad opera dell'Amministratore, l'Organismo potrà procedere alla convocazione dell'Assemblea dei soci che, in base all'entità e gravità della violazione commessa, assumerà le iniziative ritenute più opportune.

In caso di violazioni delle disposizioni del Modello, ivi incluse quelle della documentazione che di esso forma parte, ad opera dell'Amministratore delegato, dirette in modo univoco ad agevolare o istigare la commissione di un reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ovvero a commetterlo, le misure sanzionatorie (quali a mero titolo di esempio, la sospensione temporanea dalla carica e, nei casi più gravi, la revoca dalla stessa) dovranno essere adottate dall'Assemblea dei Soci.

▪ **Misure nei confronti degli apicali**

In ogni caso, anche la violazione dello specifico obbligo di vigilanza sui sottoposti gravante sui soggetti apicali comporterà l'assunzione, da parte della Società, delle misure sanzionatorie ritenute più opportune in relazione, da una parte, alla natura e gravità della violazione commessa e, dall'altra, alla qualifica dell'apicale che dovesse commettere la violazione.

5. DIFFUSIONE DEL MODELLO

Forit, consapevole dell'importanza che gli aspetti formativi e informativi assumono in una prospettiva di prevenzione, definisce un programma di comunicazione e formazione volto a garantire la divulgazione ai Destinatari dei principali contenuti del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti, nonché delle prescrizioni del Modello.

Le attività di informazione e formazione nei confronti del personale sono organizzate prevedendo diversi livelli di approfondimento in ragione del differente grado di coinvolgimento del personale nelle attività a rischio-reato. In ogni caso, l'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza del D.Lgs. 231/2001 e le prescrizioni del Modello, è differenziata nei contenuti e nelle modalità di divulgazione in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui gli stessi operano e del fatto che gli stessi rivestano o meno funzioni di rappresentanza e gestione della Società.

L'attività di formazione coinvolge tutto il personale in forza, nonché tutte le risorse che in futuro saranno inserite nell'organizzazione aziendale. A tale proposito, le relative attività formative dovranno essere previste e concretamente effettuate sia al momento dell'assunzione, sia in occasione di eventuali mutamenti di mansioni, nonché a seguito di aggiornamenti e/o modifiche del Modello.

Con riguardo alla diffusione del Modello nel contesto aziendale, Forit:

- invia una comunicazione a tutto il personale avente ad oggetto l'avvenuta adozione del presente Modello;
- pubblica il Modello sulla intranet aziendale e/o su qualsiasi altro strumento di comunicazione ritenuto idoneo;
- organizza attività formative dirette a diffondere la conoscenza del D.Lgs. 231/2001 e delle prescrizioni del Modello, nonché pianifica sessioni di formazione per il personale in occasione di aggiornamenti e/o modifiche del Modello, nelle modalità ritenute più idonee.

La documentazione relativa alle attività di informazione e formazione sarà conservata a cura dell'Amministratore della Società che identificherà allo scopo una risorsa a cui affiderà tale incarico, disponibile per la relativa consultazione dell'Organismo di Vigilanza e di chiunque sia legittimato a prenderne visione.

6. ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

L'adozione del presente Modello costituisce responsabilità del Consiglio di Amministrazione.

Le successive modifiche e/o integrazioni di carattere sostanziale del presente Modello sono rimesse, pertanto, alla competenza dell'Amministratore della Società. Tra tali modifiche si intendono ricomprese quelle conseguenti a:

- significative violazioni delle previsioni del Modello;
- identificazione di nuove aree sensibili, connesse all'avvio di nuove attività da parte della Società, o variazioni di quelle precedentemente individuate;
- mutamenti dell'assetto organizzativo;
- interventi legislativi;
- identificazione di possibili aree di miglioramento del Modello riscontrate dall'Organismo di Vigilanza a seguito delle periodiche attività di verifica.

Costituiscono in ogni caso modifiche sostanziali quelle che incidono sulla composizione, durata in carica e operatività dell'Organismo di Vigilanza, nonché sulle regole del sistema sanzionatorio.

Le modifiche e/o integrazioni di carattere meramente formale, inerenti, a titolo esemplificativo, l'elenco dei reati di cui al paragrafo 1.2, nonché l'integrazione dell'elenco delle procedure aziendali rilevanti in ambito 231 o la modifica della relativa nomenclatura, sono rimesse all'Amministratore della Società che identificherà allo scopo una risorsa cui affiderà tale incarico.